

(N. 1349-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE VACCARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1956

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La illustrazione preliminare al disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici mantiene anche per questo esercizio, lo schema ormai tradizionale, illustrando le variazioni in

più e in meno del precedente bilancio e giustificandole.

Lo stato di previsione prevede per l'esercizio 1956-57, un totale di spese di lire 192.938.835.165:

Spesa ordinaria effettiva	L.	24.227.208.000
Spesa straordinaria effettiva	»	168.709.476.645
Spesa straordinaria per movimento di capitali	»	150.520

Totale L. 192.938.835.165

Poichè lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1956-57 prevedeva un totale di spese di lire 171.918.002.415, si ha un aumento previsto nella spesa di lire 21.018.876.000 per

la parte effettiva ed una riduzione di lire 43.250 per movimento di capitali come viene dimostrato dalle seguenti tabelle.

TABELLA N. 1.

	Spesa prevista per l'esercizio finanziario 1955-56	Spesa che si propone per l'esercizio finanziario 1956-57	DIFFERENZE
CATEGORIA I.			
Spese effettive ordinarie	22.294.466.000	24.227.208.000	+ 1.932.742.000
Spese effettive straordinarie	149.623.536.415	168.709.476.645	+ 19.086.134.000
	171.917.808.645	192.936.684.645	+ 21.018.876.000
CATEGORIA II.			
Movimento di capitali	193.770	150.520	— 43.250
TOTALE	171.918.002.415	192.936.835.165	+ 21.018.832.750

Le variazioni in più sono dovute principalmente alle maggiori spese previste:

1) in dipendenza di incrementi di alcuni oneri, quali quelli relativi al debito vitalizio ed alle spese generali di funzionamento e di personale, in attuazione dei seguenti provvedimenti:

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente la attribuzione al personale statale in attività di ser-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;

Legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazione di immobili urbani;

2) per oneri derivanti dalle seguenti leggi:

Legge 9 agosto 1954, n. 636, recante provvidenze per le alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954;

Legge 9 aprile 1955, n. 279, riguardante provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno;

Legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade statali;

Legge 15 giugno 1955, n. 513, contenente norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino);

Legge 4 agosto 1955, n. 730, relativa all'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona;

3) per l'aumentato costo di alcuni servizi ed in relazione all'entità dei programmi dei lavori predisposti per il nuovo esercizio.

Le variazioni in meno, invece, dipendono: da previste economie in alcune spese di funzionamento;

dalla cessazione o riduzione dell'onere dipendente da leggi speciali la cui efficacia si è esaurita o ridotta con l'esercizio finanziario decorso.

Dai dati complessivi della tabella si rileva che la spesa per il personale è complessivamente di lire 18.991.342.000, e quella per i servizi di lire 173.945.312.645, rispettivamente pari al 9,84 per cento e al 90,16 per cento del totale.

Volendosi includere tra le spese generali anche quelle di funzionamento, le cifre risulterebbero così modificate:

Spese generali e di funzionamento (10,63 %) . L. 20.519.742.000
Spese per opere (89,37 %) L. 153.425.570.645

La proporzione fra i due gruppi di spesa è da ritenersi soddisfacente; essa non è tuttavia molto significativa in quanto le cifre non sono omogenee, e ciò può mettersi in rilievo raggruppando le voci di spesa come segue:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

1. — Spese generali e di funzionamento:		
a) parte ordinaria	L. 18.977.208.000	
b) parte straordinaria	» 1.542.534.000	
ivi comprese lire 50.000.000 in dipendenza della legge 15 luglio 1954 n. 543	—————	L. 20.519.742.000
2. — Per la ordinaria manutenzione delle opere esistenti	»	5.250.000.000
3. — Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per concorsi e sussidi in unica soluzione (articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge in esame	»	31.500.000.000
4. — Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per contributi sussidi, concorsi in unica soluzione, in base a leggi speciali	»	75.721.500.000
5. — Dovuti all'incremento delle spese in annualità. per effetto di limiti d'impegno fissati:		
a) con gli articoli 5 e 6 del presente disegno di legge	L. 1.135.000.000	
b) con le leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 645, 9 agosto 1954, n. 705, 9 aprile 1955, n. 279	» 5.360.000.000	
e in totale	—————	» 6.495.000.000
6. — Dipendenti dall'incidenza delle annualità impegnate in esercizi decorsi per	»	53.450.442.645
7. — Riguardanti spese della categoria « Movimento di capitali » .	»	150.52
		—————
		L. 192.936.835.165

* * *

Le spese previste per l'esercizio 1955-56 si possono classificare come segue:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3.

OGGETTO 1	Stanziamanti complessivi 2	Spese per il personale 3	Spese per i servizi 4
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	16.808.000.000	15.706.600.000	1.101.400.000
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato delle acque	65.208.000	50.208.000	15.000.000
Debito vitalizio	2.104.000.000	2.104.000.000	—
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	2.835.000.000	—	2.835.000.000
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	2.415.000.000	—	2.415.000.000
Totale spese effettive ed ordinarie	24.227.208.000	17.860.808.000	6.366.400.000
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	436.500.000	289.000.000	147.500.000
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.091.534.000	841.534.000	250.000.000
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	14.500.000	—	14.500.000
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributi ad Aziende autonome ed enti vari	54.150.500.000	—	54.150.500.000
Spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	500.000.000	—	500.000.000
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	47.571.000.000	—	47.571.000.000
Sistemazioni relative alla gestione del Governo militare alleato.	—	—	—
Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione	—	—	—
Spese in annualità e semestralità	59.945.442.645	—	59.945.442.645
Spese per i cantieri-scuola.	—	—	—
Totale spese effettive straordinarie	168.709.476.645	1.130.534.000	167.578.942.645
Totale spese effettive ordinarie e straordinarie	192.936.684.645	18.991.342.000	179.945.312.645
MOVIMENTO DI CAPITALI			
Estinzione debiti	150.520	—	150.520
Spese che si compensano con le entrate	—	—	—
TOTALE GENERALE	192.936.835.165	18.991.342.000	173.945.493.165

I. — PARTE GENERALE

A) CARATTERISTICHE DEL BILANCIO
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Per l'esercizio 1956-57 è previsto, come si è visto, uno stanziamento globale di circa 193 miliardi.

Da qualche anno la cifra globale si è consolidata su un importo inferiore ai 200 miliardi.

La disponibilità effettiva, per l'esecuzione di opere contemplate da *leggi organiche* regolanti l'attività del Ministero, va peraltro di anno in anno diminuendo, a motivo di due fattori:

1) progressivo aumento dell'importo delle annualità per opere a suo tempo autorizzate ed eseguite: a) a totale carico dello Stato, ma col sistema dei pagamenti differiti; b) con il contributo dello Stato in trenta o trentacinque annualità;

2) stanziamenti effettuati in bilancio in virtù di leggi speciali recanti una autorizzazione di spesa ripartita in più esercizi finanziari.

Le annualità di cui al punto 1) costituiscono veri e propri debiti dello Stato che dovrebbero essere addossati al bilancio passivo del Ministero del tesoro, in quanto appesantiscono inutilmente il bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Infatti, nello stato di previsione della spesa di quest'ultimo Ministero per l'esercizio 1956-1957, su un totale di stanziamenti di lire 59.945.442.645 per opere a pagamento differito, soltanto lire 6.495.000.000 rappresentano limiti d'impegno per la esecuzione di nuove opere.

Da quanto detto sopra discende che il bilancio del Ministero dei lavori pubblici non comporta una effettiva spesa, per esecuzione di opere, di 193 miliardi, bensì di 193 miliardi meno 53 miliardi e mezzo che, come si è detto, servono per pagare oneri dipendenti da opere già eseguite.

Per quanto riguarda il punto 2) è da tener presente che di anno in anno, per la soluzione di problemi di ordine generale ma di carattere

speciale, il Parlamento va approvando nuove leggi (quali quelle per le alluvioni del Polesine e la Calabria, per Napoli e Roma, per le autostrade, per i fiumi, per l'edilizia scolastica e popolare, ecc.) alla cui copertura si provvede, in genere, con nuovi oneri fiscali appositamente determinati.

Negli anni successivi alla promulgazione di queste leggi, gli oneri del relativo finanziamento, benchè trovino la loro copertura, rientrano nel quadro generale del bilancio del Ministero dei lavori pubblici il cui ammontare tuttavia si è andato in questi ultimi anni consolidando. Il che significa che in ciascun esercizio finanziario, attraverso le leggi speciali, viene sottratta al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di svolgere efficacemente i propri compiti funzionali.

In sostanza, cioè, le leggi speciali finiscono per essere finanziate a spesa delle leggi organiche e il Ministero dei lavori pubblici deve, perciò, contenere la sua attività in ben ristretti settori, con pregiudizio di tutti gli altri settori disciplinati da leggi organiche ai quali il detto Dicastero deve far fronte con sempre minori dotazioni concesse con gli articoli 2 e 3 dello stato di previsione.

Basti accennare che in dipendenza di quanto considerato sotto i punti 1) e 2), la dotazione per opere da eseguire in virtù di leggi organiche è passata da oltre 77 miliardi dell'esercizio 1952-53 (opere varie 37 miliardi 170 milioni; danni di guerra 40 miliardi) ai 31 miliardi e mezzo dell'esercizio 1956-57 (17.200 milioni per opere varie e 14.300 milioni per danni di guerra), con i quali occorre sopperire alle molteplici esigenze sia delle opere gestite direttamente dalla Amministrazione centrale, sia di quelle in gestione dei 17 Provveditorati: opere stradali, marittime, idrauliche, edifici pubblici, edilizia statale, acquedotti ed opere igieniche e sanitarie, pubbliche calamità, nuove costruzioni ferroviarie, danni bellici.

Nè è da ritenere che i ripristini in dipendenza dei danni di guerra siano in via di esaurimento: infatti, dai dati che è stato possibile accertare in attuazione delle leggi 21 marzo 1953, n. 230, e 31 luglio 1954, n. 607, risulta che restano ancora da pagare oltre 250 miliardi, per cui con il ritmo di 14.300 milioni, quali appaiono stanziati nel 1956-57, è da pen-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sare che tale onere si manterrà per circa 20 anni.

In conclusione, l'attività effettiva del Ministero dei lavori pubblici si esplica per mezzo delle seguenti dotazioni:

1) per opere in unica soluzione in virtù di leggi organiche: 31 miliardi e mezzo;

2) per opere in unica soluzione autorizzate con leggi speciali: 75.721.500.000;

3) per opere da eseguire con pagamento differito: 6.495.000.000;

in quanto la differenza per arrivare ai 193 miliardi è così costituita:

a) 53.450.000.000 per pagamento dei debiti derivanti da limiti concessi in esercizi precedenti;

b) 20.520.000.000 per spese generali e di funzionamento (spese, peraltro ristrette al massimo, specie quelle di funzionamento);

c) 5.250.000.000 per manutenzione ordinaria (spesa questa che può considerarsi del tutto irrisoria per una sana conservazione del patrimonio immobiliare statale: porti, edifici pubblici, ecc.) che è in continuo aumento per nuove costruzioni e in progressivo deperimento per quanto concerne le opere già da tempo eseguite.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4.

RIASSUNTO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 1955-56 TENUTO CONTO DEGLI INVESTIMENTI E
AGGIORNATO CON LE VARIAZIONI DI BILANCIO A TUTTO IL 20 APRILE 1956

DENOMINAZIONI	1	2	3	4	5	6	7
	Stanziamen- ti per spese generali	Stanziamen- ti per opere da eseguire a pagamento immediato	Stanziamen- ti per oneri derivanti da impegni assunti in esercizi prec. per opere in annualità	Stanziamen- ti per contributi in annualità per eseguire opere nuove	Totale degli stanziamen- ti	Importo delle forniture e delle opere che possono essere eseguite	
PARTE ORDINARIA DEL BILANCIO							
Spese generali di personale e di funzionamento	16.888.966.000	—	—	—	—	16.888.966.000	105.000.000
Spese per lavori di manutenzione ed escavazioni marittime	—	5.876.195.000	—	—	—	5.876.195.000	5.876.195.000
PARTE STRAORDINARIA DEL BILANCIO							
Spese generali di personale e di funzionamento	2.438.400.000	—	—	—	—	2.438.400.000	37.000.000
Spese per opere autorizzate dalle leggi di bilancio:							
Articolo 2. — Opere di completamento di escavazioni ecc.	—	15.037.143.447	—	—	—	15.037.143.447	15.843.000.000
Articolo 3. — Riparazioni danni di guerra.	—	18.000.000.000	—	—	—	18.000.000.000	19.715.000.000
Articolo 4. — Contr. per la costruzione di nuove chiese.	—	4.000.000.000	—	—	—	4.000.000.000	4.600.000.000
Articolo 5. — Annualità per riparazione di danni di guerra.	—	—	—	—	1.405.000.000	1.405.000.000	29.718.790.000
Articolo 6. — Sovvenzioni per impianti elettrici contr. ad enti locali.	—	—	—	—	750.000.000	750.000.000	16.210.000.000
Articolo 7. — Completamento di opere (cantieri scuola).	—	1.000.000.000	—	—	—	1.000.000.000	1.000.000.000
Spese per opere a pagamento immediato autorizzato da leggi speciali	—	81.388.550.000	109.450.000	—	—	81.498.000.000	81.998.000.000
Spese per opere in annualità autorizzate da leggi speciali	—	—	—	5.424.000.000	—	5.424.000.000	127.900.900.000
Stanziamen- ti per pagamenti di opere in annualità che per ra- gioni varie incidono nell'esercizio 1955-56	—	—	45.913.442.645	—	—	45.913.442.645	—
Spese riguardanti estinzioni di debiti (movimenti di capitale).	—	—	193.770	—	—	193.770	—
	19.327.366.000	125.301.888.447	46.023.086.415	7.579.000.000	198.231.340.882	303.003.885.000	

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 5

RIASSUNTO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PER L'ANNO 1956-1957 TENUTO CONTO DEGLI INVESTIMENTI

1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONI	Stanziamen- ti per spese generali	Stanziamen- ti per opere da eseguirsi a pagamento immediato	Stanziamen- ti per oneri deri- vanti da impe- gni assunti in es. precedenti per opere in annualità	Stanziamen- ti per contributi in annualità per eseguire opere nuove	Totale degli stanziamen- ti	Importo delle forniture e delle opere che possono essere eseguite.
PARTE ORDINARIA DEL BILANCIO						
Spese generali e di funzionamento	18.977.208.000	—	—	—	18.977.208.000	100.000.000
Spese per lavori di manutenzione di opere ed escavazioni ma- rittime	—	5.250.000.000	—	—	5.250.000.000	5.250.000.000
PARTE STRAORDINARIA DEL BILANCIO						
Spese generali di personale e di funzionamento	1.542.534.000	—	—	—	1.542.534.000	25.000.000
Spese per opere autorizzate dalle leggi di bilancio:						
Articolo 2. — Opere di completamento di escavazione, pronto soccorso; opere di competenza enti locali	—	16.200.000.000	—	—	16.200.000.000	17.109.050.000
Articolo 3. — Riparazioni danni di guerra	—	14.300.000.000	—	—	14.300.000.000	15.546.000.000
Articolo 4. — Contributi per la costruzione di nuove chiese	—	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	1.150.000.000
Articolo 5. — Annualità per riparazione di danni di guerra	—	—	—	440.000.000	440.000.000	9.306.950.000
Articolo 6. — Sovvenzioni per impianti elettrici contributi ad enti vari	—	—	—	695.000.000	695.000.000	15.021.000.000
Spese per opere a pagamento immediato autorizzate da leggi speciali	—	75.712.800.000	—	—	75.712.800.000	75.771.500.000
Spese per opere in annualità autorizzate da leggi speciali	—	—	—	5.360.000.000	5.360.000.000	132.417.000.000
Stanziamen- ti per pagamenti di opere in annualità che per ra- gioni varie incidono nell'esercizio 1955-56	—	—	53.450.442.645	—	53.450.442.645	—
Spese riguardanti estinzioni di debiti (movimento capitali)	—	—	150.520	—	150.520	—
	20.519.742.000	112.462.800.000	53.459.293.165	6.495.000.000	192.936.835.165	271.696.500.000

TABELLA N. 6.

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO - VOLUME INVESTIMENTI ADDIZIONALI
PROVOCATI DALL'INTERVENTO STATALE - ESERCIZIO 1955-56, AGGIORNATO CON
LE VARIAZIONI DI BILANCIO AL 20 APRILE 1956

Capitoli	DENOMINAZIONI	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		Effettuati in esercizi decorsi	Da effettuarsi nell'esercizio 1955-56	
41	Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	—	20.000.000	—
45	Genio-civile — Spese d'ufficio — Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici, ecc.	—	80.000.000	—
62	Manutenzione, riparazione e illuminazione porti, ecc.	—	1.200.000.000	—
63	Escavazione porti e spiagge	—	1.300.000.000	—
64	Manutenzione e riparazione vie navigabili, ecc.	—	500.000.000	—
65	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po	—	25.000.000	—
66	Spese per il servizio idrografico ecc.	—	80.000.000	—
67	Spese per il servizio di piena, ecc.	—	30.000.000	—
68	Manutenzione e riparazione vie navigabili, ecc.	—	170.000.000	—
69	Manutenzione e riparazione opere idrauliche, ecc.	—	220.000.000	—
70	Spese per il servizio idrografico, ecc.	—	15.000.000	—
71	Spese per il servizio di piena, ecc.	—	100.000.000	—
72	Servizio di polizia lagunare, ecc.	—	5.000.000	—
73	Manutenzione e riparazione edifici pubblici.	—	80.000.000	—
74	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	20.000.000	—
75	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	—	90.000.000	—
76	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc.	—	120.000.000	—
77	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	—	60.000.000	—
78	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc.	—	55.000.000	—
79	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	—	35.000.000	—
80	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc.	—	80.000.000	—
81	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	—	95.000.000	—
82	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc.	—	50.000.000	—
83	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	—	60.000.000	—
	<i>A riportare. . . L.</i>	—	4.490.000.000	—

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	Da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto L.</i>	—	4.490.000.000	—
84	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc. . . .	—	50.000.000	—
85	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . .	—	30.000.000	—
86	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc. . . .	—	30.000.000	—
87	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . .	—	40.000.000	—
88	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici, ecc. . . .	—	15.000.000	—
89	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	80.000.000	—
90	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	275.000.000	—
91	Manutenzione delle case economiche, ecc.	—	2.000.000	—
92	Manutenzione riparazione opere idrauliche, ecc.	—	20.000.000	—
93	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	20.000.000	—
94	Manutenzione delle case economiche, ecc.	—	15.000.000	—
95	Manutenzione e riparazione opere idrauliche, ecc.	—	50.000.000	—
96	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	200.000.000	—
97	Manutenzione e riparazione opere idrauliche, ecc.	—	10.000.000	—
98	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	70.000.000	—
99	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . .	—	50.000.000	—
100	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	20.000.000	—
101	Manutenzione e riparazione opere idrauliche, ecc.	—	55.000.000	—
102	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	30.000.000	—
103	Manutenzione delle case economiche ecc.	—	30.000.000	—
104	Manutenzione e riparazione edifici pubblici, ecc.	—	80.000.000	—
105	Manutenzione e riparazioni edifici pubblici, ecc.	—	50.000.000	—
114	Nuove costruzioni ferroviarie. Spese relative al servizio degli autoveicoli	—	5.000.000	—
116	Nuove costruzioni ferroviarie - Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	—	5.000.000	—
128	Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc.	—	27.000.000	90.000.000
129	Opere stradali, ecc.	—	30.000.000	96.000.000
130	Opere relative alla viabilità ordinaria, ecc.	—	1.532.000.000	—
	<i>A riportare L.</i>	—	7.311.000.000	186.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto . . . L</i>	—	7.311.000.000	186.000.000
131	Costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada Genova-Savona (legge 2 aprile 1951, n. 314)	—	1.500.000.000	—
132	Lavori a cura dell'ANAS per sistemazioni generali, rettifiche e depolverizzazioni di strade statali nell'Italia meridionale e insulare.	—	4.000.000.000	—
133	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	—	1.700.000.000	—
134	Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori, ecc.	—	300.000.000	—
135	Opere idrauliche e vie navigabili; lavori a cura dello Stato-Concorsi e sussidi.	—	800.000.000	133.000.000
136	Edifici pubblici	—	—	—
137	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali	—	160.000.000	—
138	Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese, ecc.	—	4.000.000.000	600.000.000
139	Costruzione case popolari per i profughi, ecc.	—	—	—
140	Provvedimenti per l'eliminazione delle case malsane, ecc.	—	25.000.000.000	—
141	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie: lavori a cura dello Stato-Concorsi e sussidi	—	—	—
142	Opere relative agli acquedotti e fognature, ecc.	—	2.108.000.000	131.800.000
143	Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, ecc.	9.450.000	—	—
144	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche: lavori a cura dello Stato, concorsi e sussidi.	—	260.000.000	120.000.000
145	Terremoti: lavori a cura dello Stato: Concorsi e sussidi.	—	200.000.000	200.000.000
146	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	—	300.000.000	300.000.000
147	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni)	—	1.600.000.000	—
148	Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	—	1.250.000.000	—
149	Spese per l'apprestamento dei materiali per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928 n. 833, decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e legge 3 febbraio 1951 n. 164	—	500.000.000	—
	<i>A riportare . . . L:</i>	9.450.000	50.989.000.000	1.670.800.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI, DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale.
		Effettuati in esercizi decorsi	Da effettuarsi nell'esercizio 1955-56	
	<i>Riporto</i> . . . L.	9.450.000	50.989.000.000	1.670.800.000
150	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni)	—	550.000.000	55.000.000
151	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	515.000.000	32.000.000
152	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	4.912.800.000	—
153	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543)	—	100.000.000	10.000.000
154	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	196.000.000	12.250.000
155	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	270.000.000	—
156	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni)	—	500.000.000	50.000.000
157	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	416.000.000	26.000.000
158	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	1.160.000.000	—
159	Spese in dipendenza di danni bellici (Legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni)	—	850.000.000	85.000.000
160	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale. . .	—	453.000.000	28.300.000
161	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	620.000.000	—
162	Spese in dipendenze di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni).	—	450.000.000	45.000.000
163	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ecc. .	—	893.000.000	55.800.000
164	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	360.000.000	—
165	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni)	—	1.200.000.000	120.000.000
166	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	686.000.000	43.000.000
167	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	3.000.000.000	—
168	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni).	—	900.000.000	90.000.000
169	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	504.000.000	31.500.000
170	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	1.890.000.000	—
	<i>A riportare</i> L.	9.450.000	71.414.800.000	2.354.650.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		Effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto . . . L.</i>	9.450.000	71.414.800.000	2.354.650.000
171	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543) e successive modificazioni e integrazioni.	—	550.000.000	55.000.000
172	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	513.000.000	32.000.000
173	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	210.000.000	—
174	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni).	—	150.000.000	15.000.000
175	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	296.000.000	18.500.000
176	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	260.000.000	—
177	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni).	—	1.200.000.000	120.000.000
178	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc. .	—	688.000.000	43.000.000
179	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	3.440.000.000	—
180	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni).	—	1.600.000.000	160.000.000
181	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	510.000.000	—
182	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni).	—	4.900.000.000	490.000.000
183	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	1.780.000.000	—
184	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni).	—	550.000.000	55.000.000
185	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	710.000.000	—
186	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni).	—	550.000.000	55.000.000
187	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	1.520.000.000	—
188	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni).	—	1.000.000.000	100.000.000
189	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	1.220.000.000	—
	<i>A riportare . . . L.</i>	9.450.000	93.061.800.000	3.498.150.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		Effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto L.</i>	9.450.000	93.061.800.000	3.498.150.000
190	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni e integrazioni)	—	1.750.000.000	175.000.000
191	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario.	—	1.050.000.000	—
192	Contributo all'Ente siciliano di elettricità.	—	1.589.750.000	—
193	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni)	—	350.000.000	35.000.000
194	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	—	1.340.000.000	—
195	Assegnazione per la sistemazione di titoli di spesa estinti, ecc.	—	—	—
196	Assegnazione per spese relative ad opere già eseguite autorizzate dal Governo militare alleato.	—	—	—
197	Assegnazione per spese relative ad opere già eseguite anteriormente alla liberazione.	—	—	—
198	Opere stradali.	17.500.000	—	—
199	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali, ecc.	1.855.000.000	80.000.000	1.920.000.000
200	Opere marittime, ecc.	11.200.000	—	—
201	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali.	220.000.000	15.000.000	360.000.000
202	Opere marittime da eseguirsi mediante il sistema della concessione, ecc.	301.690.000	—	—
203	Opere idrauliche e impianti elettrici.	5.181.000.000	100.000.000	1.450.000.000
204	Concorsi e sussidi, ecc. per la esecuzione di impianti di interesse di enti locali destinati al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, ecc.	355.000.000	20.000.000	420.000.000
205	Opere idrauliche da eseguirsi mediante il sistema della concessione, ecc.	948.131.000	—	—
206	Opere edilizie	41.700.000	—	—
207	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali	4.745.000.000	1.500.000.000	28.500.000.000
208	Opere edilizie da eseguirsi mediante il sistema della concessione, ecc.	806.915.000	—	—
209	Edilizia economica e popolare, ecc.	1.152.000.000	—	—
	<i>A riportare L.</i>	15.644.586.000	100.856.550.000	36.358.150.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		Effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto L.</i>	15.644.586.000	100.856.550.000	36.358.150.000
210	Contributi costanti per 35 anni a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare, ecc.	12.872.500.000	3.000.000.000	72.000.000.000
211	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie.	128.600.000	—	—
212	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali, ecc. . . .	4.750.000.000	510.000.000	10.710.000.000
213	Contributi costanti per 35 anni a favore di Comuni ecc.	50.000.000	25.000.000	600.000.000
214	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc. . . .	600.000	—	—
215	Opere in dipendenza di terremoti.	852.000	—	—
216	Contributi in annualità, in semestralità o in rate costanti, ecc.	4.710.000.000	1.255.000.000	26.355.000.00
217	Annualità per opere in concessione per la nuova costruzione, ecc.	1.965.000.000	—	—
218	Annualità trentennali, ecc. piani di ricostruzione, ecc. .	798.053.900	150.000.000	1.958.790.000
219	Annualità trentennali, ecc. nella zona di battaglia di Cassino	688.053.900	—	—
220	Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche statali o di enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, ecc. con esecuzione mediante il sistema della concessione	1.355.770.260	—	—
221	Ricostruzione e riparazione di opere ed impianti nel porto di Genova distrutti o danneggiati da eventi bellici (legge 4 maggio 1951, n. 385)	61.953.740	—	—
222	Costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma mediante il sistema della concessione, ecc.	275.540.000	—	—
223	Contributo trentacinquennale per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma	1.350.000.000	450.000.000	10.800.000.000
224	Contributo trentacinquennale sui mutui da concedere alla Provincia ed al Comune di Napoli.	1.034.000.000	434.000.000	10.416.900.000
225	Annualità trentennali per opere stradali, ecc. (leggi 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660)	150.000.000	—	—
226	Annualità trentennali risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti.	87.382.845	—	—
227	Completamento di opere di pubblica utilità, ecc. (legge 29 aprile 1949, n. 264).	—	1.000.000.000	—
228	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni, ecc.	193.770	—	—
	<i>A riportare L.</i>	45.923.086.415	107.680.550.000	169.198.840.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 6.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		Effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-1957	
	<i>Riporto L.</i>	45.923.086.415	107.680.550.000	169.198.840.000
	INVESTIMENTI PER VARIAZIONI DI BILANCIO SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1955-56.			
	Spese per il territorio di Trieste.	—	284.195.000	—
	Opere territorio di Trieste.	—	3.414.000.000	—
	Alluvioni Salerno	—	3.036.500.000	630.000.000
	Ente Acquedotto Pugliese.	—	100.000.000	—
	Autostrade e strade statali.	—	12.080.000.000	—
	Opere ferroviarie in provincia di Savona.	—	1.390.000.000	—
	Aeroporto di Roma	—	4.930.000.000	—
	Escavazione di porti e spiagge	—	37.143.447	—
		45.923.086.415	132.952.388.447	169.828.840.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 7

SPESE D'INVESTIMENTO - VOLUME DEGLI INVESTIMENTI ADDIZIONALI PROVOCATI DALLO INTERVENTO STATALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
38	Spese per l'acquisto di autoveicoli ecc. L.	—	15.000.000	—
42	Genio civile - Spese d'ufficio ecc.	—	85.000.000	—
59	Manutenzione, riparazione ed illuminazione porti, ecc.	—	1.200.000.000	—
60	Escavazione di porti e spiagge	—	1.600.000.000	—
61	Manutenzione e riparazione vie navigabili ecc.	—	500.000.000	—
62	Servizio di segnalazioni di rotta lungo il Po ecc.	—	25.000.000	—
63	Spese per il servizio idrografico ecc.	—	80.000.000	—
64	Spese per il servizio di piena ecc.	—	30.000.000	—
65	Manutenzione e riparazione vie navigabili ecc.	—	170.000.000	—
66	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche	—	220.000.000	—
67	Spese per il servizio idrografico ecc.	—	15.000.000	—
68	Spese per il servizio di piena ecc.	—	100.000.000	—
69	Servizio di polizia lagunare	—	5.000.000	—
70	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	80.000.000	—
71	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	20.000.000	—
72	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	90.000.000	—
73	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	120.000.000	—
74	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	60.000.000	—
75	Manutenzione e riparazione edifici pubblici ecc.	—	55.000.000	—
76	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	35.000.000	—
77	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	80.000.000	—
78	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	95.000.000	—
79	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	50.000.000	—
80	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	60.000.000	—
81	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	40.000.000	—
82	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	30.000.000	—
83	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	30.000.000	—
84	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	40.000.000	—
85	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	15.000.000	—
	<i>A riportare L.</i>	—	4.345.000.000	—

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 7.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese di manutenzione a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
	<i>Riparto L.</i>	—	4.345.000.000	—
86	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	80.000.000	—
87	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	275.000.000	—
88	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	20.000.000	—
89	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	20.000.000	—
90	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	50.000.000	—
91	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	200.000.000	—
92	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	10.000.000	—
93	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	60.000.000	—
94	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	50.000.000	—
95	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	20.000.000	—
96	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	55.000.000	—
97	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	30.000.000	—
98	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	80.000.000	—
99	Manutenzione e riparazione opere idrauliche ecc.	—	5.000.000	—
100	Manutenzione e riparazione edifici pubblici	—	50.000.000	—
114	Spese per l'impianto e il funzionamento ecc.	—	25.000.000	—
132	Opere stradali ecc.	—	15.000.000	45.000.000
133	Opere relative alla viabilità ordinaria ecc.	—	1.496.800.000	90.000.000
134	Lavori a cura dell'A.N.A.S. per sistemazioni generali ecc.	—	4.000.000.000	—
135	Somma da corrispondersi all'A.N.A.S. ecc.	—	150.000.000	—
136	Costruzioni di autostrade e strade statali ecc.	—	12.120.000.000	—
137	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali ecc.	—	2.000.000.000	—
138	Recuperi, rinnovazioni ecc.	—	300.000.000	—
139	Opere idrauliche e vie navigabili ecc.	—	850.000.000	210.000.000
140	Opere da eseguirsi dallo Stato ecc.	—	5.000.000	—
141	Concorso dello Stato nella costruzione di nuove Chiese.	—	1.000.000.000	150.000.000
142	Provvedimenti per l'eliminazione abitazioni malsane	—	25.000.000.000	—
143	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie ecc.	—	—	—
144	Opere relative agli acquedotti e fognature ecc.	—	2.705.000.000	162.000.000
	<i>A riportare L.</i>	—	55.016.800.000	657.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 7.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
	<i>Riporto L.</i>	—	55.016.800.000	657.000.000
145	Contributi straordinari a favore Ente autonomo acquedotto pugliese	—	8.700.000	—
146	Alluvioni, piene, frane, mareggiate ecc.	—	300.000.000	90.000.000
147	Terremoti: lavori a cura dello Stato ecc.	—	200.000.000	200.000.000
148	Spese per la concessione sussidi ai danneggiati ecc. . .	—	300.000.000	300.000.000
149	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	850.000.000	—
150	Spese per costruzione strade ferrate ecc.	—	2.850.000.000	—
151	Spese per l'apprestamento dei materiali ecc.	—	500.000.000	—
152	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	430.000.000	6.000.000
153	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ecc.	—	601.000.000	36.000.000
154	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc. . .	—	4.352.800.000	150.000.000
155	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	90.000.000	1.000.000
156	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	230.350.000	12.000.000
157	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc. . .	—	325.000.000	5.000.000
158	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	690.000.000	10.000.000
159	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ecc.	—	356.800.000	21.000.000
160	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc. . .	—	1.870.000.000	22.000.000
161	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	940.000.000	15.000.000
162	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ecc.	—	446.500.000	26.000.000
163	Spese per esecuzione altre opere pubbliche ecc.	—	1.090.000.000	15.000.000
164	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	400.000.000	6.000.000
165	Opere relative viabilità ordinaria non statale ecc. . . .	—	889.750.000	53.000.000
166	Spese per esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. . .	—	565.000.000	7.000.000
167	Spese in dipendenza danni bellici ecc.	—	1.580.000.000	24.000.000
168	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ecc.	—	538.150.000	32.000.000
169	Spese per esecuzione altre opere pubbliche, ecc.	—	2.165.000.000	30.000.000
170	Spese in dipendenza danni bellici ecc.	—	1.050.000.000	15.000.000
171	Opere relative viabilità ordinaria non statale, ecc. . .	—	414.000.000	25.000.000
172	Spese per esecuzione di altre opere pubbliche ecc. . .	—	1.690.000.000	24.000.000
173	Spese in dipendenza danni bellici, ecc.	—	400.000.000	6.000.000
	<i>A riportare L.</i>	—	81.139.850.000	1.788.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 7.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
	<i>Riporto</i> . . . L.	—	81.139.850.000	1.788.000.000
174	Opere relative viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	454.500.000	27.000.000
175	Spese per esecuzione altre opere pubbliche, ecc.	—	220.000.000	3.000.000
176	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	110.000.000	1.000.000
177	Opere relative viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	104.150.000	6.000.000
178	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc.	—	215.000.000	3.000.000
179	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	750.000.000	11.000.000
180	Opere relative viabilità ordinaria non statale, ecc.	—	513.000.000	30.000.000
181	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc.	—	3.300.000.000	48.000.000
182	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	1.390.000.000	20.000.000
183	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc.	—	430.000.000	6.000.000
184	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	3.280.000.000	48.000.000
185	Provvidenze nelle zone alluvionate nei comuni di Sa- lerno	—	3.850.000.000	200.000.000
186	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc.	—	2.550.000.000	32.000.000
187	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	600.000.000	9.000.000
188	Provvidenze per i danni dal rigurgito, ecc.	—	150.000.000	—
189	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ecc.	—	695.000.000	10.000.000
190	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	450.000.000	6.000.000
191	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	—	985.000.000	14.000.000
192	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	380.000.000	6.000.000
193	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche	—	1.200.000.000	18.000.000
194	Spese in dipendenza di danni bellici ecc.	—	1.360.000.000	20.000.000
195	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche	—	1.245.000.000	18.000.000
196	Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	—	300.000.000	4.000.000
197	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	—	1.925.000.000	27.000.000
198	Assegnazione per la sistemazione dei titoli ecc.	—	—	—
199	Assegnazione per spese relative a opere, ecc.	—	—	—
200	Assegnazione per spese relative a opere, ecc.	—	—	—
201	Opere stradali ecc.	17.500.000	—	—
202	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche.	1.935.000.000	100.000.000	2.400.000.000
	<i>A riportare</i> . . . L.	1.952.500.000	107.696.500.000	4.755.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 7.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
	<i>Riporto L.</i>	1.952.500.000	107.696.500.050	4.755.000000
203	Opere Marittime, ecc.	11.200.000	—	—
204	Concorsi e sussidi per l'esecuzione opere marittime, ecc.	235.000.000	5.000.000	120.000.000
205	Opere marittime da eseguirsi	301.690.000	—	—
206	Opere idrauliche e impianti elettrici	5.279.500.000	100.000.000	1.450.000.000
207	Concorsi e sussidi, ecc.	375.000.000	20.000.000	420.000.000
208	Opere idrauliche	948.131.000	—	—
209	Opere edilizie	41.700.000	—	—
210	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere edilizie sco- lastiche	6.245.000.000	1.500.000.000	30.000.000.000
211	Opere edilizie, ecc.	806.915.000	—	—
212	Edilizia economica e popolare	1.151.500.000	—	—
213	Contributi costanti per 35 anni, ecc.	15.872.500.000	3.000.000.000	75.000.000.000
214	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie, ecc.	128.600.000	—	—
215	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, ecc.	5.250.000.000	450.000.000	9.450.000.000
216	Contributi costanti per 35 anni, ecc.	75.000.000	20.000.000	520.000.000
217	Opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane, ecc.	600.000	—	—
218	Opere in dipendenza di terremoti	852.000	—	—
219	Contributi trentennali in annualità, semestralità ecc.	5.770.000.000	300.000.000	7.200.000.000
220	Contributi trentacinquennali ad enti vari	195.000.000	40.000.000	2.600.000.000
221	Annualità per opere in concessione, ecc.	1.965.000.000	—	—
222	Annualità trentennali, ecc. piani di ricostruzione, ecc.	948.053.900	100.000.000	1.450.000.000
223	Annualità trentennali, ecc. nella zona di battaglia Cas- sino	688.053.900	—	—
224	Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, ecc.	1.355.770.260	—	—
225	Ricostruzione e riparazione di opere ed impianti, ecc.	61.953.740	—	—
226	Costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma, ecc.	275.540.000	—	—
227	Contributo trentacinquennale per l'esecuzione di opere, eccetera	1.800.000.000	450.000.000	10.800.000.000
228	Contributo trentacinquennale sui mutui, ecc.	1.468.000.000	370.000.000	8.880.000.000
	<i>A riportare L</i>	53.203.059.800	114.051.500.000	152.645.000.000

Segue: TABELLA N. 7.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Spese d'investimento a carico diretto dello Stato		Investimenti provocati dall'intervento statale
		effettuati in esercizi decorsi	da effettuarsi nell'esercizio 1956-57	
	<i>Riporto . . . L.</i>	53.203.059.800	114.051.500.000	152.645.000.000
229	Contributo costante per 35 anni sui mutui contratti, ecc.	50.000.000	—	—
230	Annualità trentennali per opere stradali, ecc.	150.000.000	—	—
231	Annualità trentennali risultanti dalla ratizzazione, ecc.	87.382.845	—	—
232	Fondo indiviso, ecc.	—	5.000.000.000	—
233	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . .	150.520	—	—
	TOTALI . . . L.	53.490.593.165	119.051.500.000	152.645.000.000
			271.696.500.000	
			325.187.093.165	

B) *Personale.*

Nell'affrontare l'esame del bilancio del Ministero dei lavori pubblici non è possibile non soffermarsi, sia pure fuggacemente, sulla importanza che, nel momento attuale e nel prossimo futuro, deve riconoscersi, nel quadro dello sviluppo economico-sociale della Nazione, alla politica dei lavori pubblici, ed alla conseguente necessità di attuare detta politica organicamente e con visione unitaria, mediante lo strumento più idoneo: l'Amministrazione, appunto, dei lavori pubblici. Questa, quindi, deve essere messa in condizione di raggiungere attraverso la perfezionata organizzazione dei suoi servizi ed il potenziamento, ove occorra, dei suoi quadri, quei gradi di efficienza e di funzionalità che sono indispensabili per l'assolvimento dei suoi altissimi compiti. È noto che il piano di sviluppo dell'economia italiana del prossimo

decennio (Piano Vanoni) comporta un assai rilevante incremento nell'attuazione di opere pubbliche, le quali costituiscono la necessaria premessa allo svolgimento di ogni attività produttiva per la messa in valore delle risorse nazionali e per l'assorbimento di lavoratori. Occorre, cioè, creare, con la costruzione di strade, ferrovie, porti, impianti elettrici, scuole, opere igieniche e di edilizia popolare, ecc., le condizioni di sviluppo della vita economica di gran parte del Paese.

Questo moltiplicarsi degli interventi statali — che deve effettuarsi, per raggiungere i suoi scopi, in base ad una oculata pianificazione — richiede, per ciò, più che mai una visione ordinata ed unitaria sia dei problemi da affrontare che delle relative soluzioni, per evitare dispersioni e sprechi.

I singoli problemi, cioè, vanno affrontati e risolti in una visione, non dissociata da quella degli altri che si pongono nel medesimo set-

tore, come anche dalle esigenze economiche, politiche e sociali che si manifestano su scala nazionale.

Da ciò discende rafforzata la convinzione che la direzione e l'attuazione della politica dei lavori pubblici non possono non essere accentrate in un'unica mano e in un'unica amministrazione, anche se, naturalmente, si rende indispensabile un efficace coordinamento tra le Amministrazioni, al cui servizio le opere vanno poste da quella chiamata ad eseguirle.

Ma mentre questo del coordinamento è un problema politico amministrativo che può risolversi attraverso l'opera collegiale del Governo ed i contatti tra le varie Amministrazioni interessate, deve affermarsi che tale necessità di coordinamento non può far passare in seconda linea l'esigenza dell'unitarietà sopra accennata, poichè solo con la direzione unica, politica ed amministrativa, possono conseguirsi risultati finali, posti alla base del piano.

Non vi è dubbio, perciò, che la sede per la elaborazione e direzione della politica dei lavori pubblici debba essere il Ministero dei lavori pubblici e che unicamente a quella Amministrazione debba essere affidata l'attuazione delle opere. Ciò risponde come si è detto, ad una esigenza logica, finalistica, economica, nel quadro unitario del piano di sviluppo della Nazione, ed anche ad esigenze tecniche e pratiche, poichè l'Amministrazione stessa è l'unica che abbia una attrezzatura tecnica e amministrativa — collaudate da decenni — che la pongono perfettamente in grado di assolvere il compito dell'esecuzione delle opere pubbliche. Ogni frazionamento di tale attività comporterebbe perciò inutili duplicazioni e indubbi, ingenti, sprechi di mezzi e di energie.

* * *

Dalla esigenza unitaria di cui si è fatto cenno discendono due conseguenze:

1) si deve porre un fermo assoluto alle erosioni che negli scorsi anni si sono verificati nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (I.N.A.-Casa, Cassa per il Mezzogiorno, opere di pubblico interesse eseguite a mezzo di cantieri scuola, edilizia scolastica) sia

combattendo le tendenze che talvolta si manifestano, sotto speciosi pretesti, per operare altri trapassi competenza, quanto riesaminando se è come sia il caso di ricondurre alla naturale primaria sede del Ministero dei lavori pubblici tutti o alcuni dei compiti in materia di costruzione di opere pubbliche ora espletate da altre Amministrazioni o da Enti, che, per altro, si valgono in larga misura degli organi esecutivi del Ministero stesso;

2) potenziare l'efficienza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella sua organizzazione, nei suoi quadri, nei suoi servizi generali, per renderla sempre più in grado di adempiere alle sue funzioni istituzionali. E non si dimentichi, al riguardo, che se altri Enti possono sembrare più che l'Amministrazione rispondenti alle esigenze del momento, ciò è in massima parte dovuto al fatto che gli Enti stessi vengono posti in condizione di bene operare proprio in virtù della larghezza di quei mezzi, loro elargiti, che alla Amministrazione vengono invece negati e da quell'ammodernamento della loro organizzazione e della loro disciplina che nei riguardi dell'Amministrazione sembra invece suscitare soltanto diffidenze e difficoltà insuperabili.

* * *

Dal canto suo, il Ministero dei lavori pubblici ha posto ogni energia per migliorare la propria organizzazione, per rendere sempre più efficiente il funzionamento dei propri servizi, per sopperire ai suoi compiti, di sempre maggior rilievo, nel modo più rispondente alle necessità.

E i risultati di tale opera, continua e paziente, perseguita con l'appassionata collaborazione di tutto il personale, possono considerarsi positivi e lasciano ancor meglio sperare per l'immediato futuro, quando troveranno completa attuazione i provvedimenti di decentramento testè perfezionatisi, poichè anche nell'esercizio che sta per concludersi si verificherà un aumento dei pagamenti disposti, ed un incremento nella esecuzione delle opere.

Ma la fase di vera e propria riorganizzazione è ancora agli inizi, poichè in effetti l'Amministrazione fino ad ora ha potuto solamente perfezionare quella preesistente, non avendo avu-

to ancora attuazione, come si è detto, nè il più largo decentramento dei propri servizi, predisposto nel decorso anno ma il cui provvedimento legislativo è tuttora in corso di pubblicazione, nè la revisione degli organici, bensì elaborata, ma ancora da perfezionarsi con legge delegata entro l'11 gennaio 1957, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1954, n. 1181.

Attesa l'importanza che detti provvedimenti rivestono ai fini della funzionalità dell'Amministrazione, si ritiene opportuno accennarvi brevemente, prima di illustrare più compiutamente quella che è stata l'azione del Ministero nel settore della organizzazione dei servizi e nei riguardi del personale, nel decorso esercizio.

È noto che l'Amministrazione dei lavori pubblici ha già attuato fin dal 1945, con la estensione a tutte le Regioni dei Provveditorati alle opere pubbliche, una forma larghissima di decentramento amministrativo. Detti organi, infatti, entro ampi limiti di materia e di spesa, esercitano già nella Regione pressochè tutte le attribuzioni del Ministero in ordine alla gestione delle opere. Ma occorre da un lato aumentarne ancora i limiti di competenza, e dall'altro meglio coordinare l'azione degli organi regionali con quella del centro, per assicurare su piano nazionale l'attuazione unitaria della politica del Governo nel settore dei lavori pubblici. Col provvedimento di imminente attuazione, si è così elevato a lire 200 milioni l'importo dei progetti che possono essere approvati dal Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo, e si è estesa notevolmente la competenza per materia dei Provveditorati, ai quali sarà ora affidata la gestione amministrativa-contabile di pressochè tutte le opere, comprese quelle i cui progetti debbono essere approvati, per ragione di importo, degli organi centrali. I Provveditorati inoltre continuano ad elaborare i programmi di massima dell'attività annuale dell'Amministrazione, mentre altre funzioni amministrative, finora di competenza del centro vengono loro attribuite, specie in materia di edilizia popolare, di piccole derivazioni di acque pubbliche e nel settore delle opere di competenza degli Enti locali fruitori del contributo dello Stato.

Si è resa, d'altra parte, più intensa l'azione di controllo del Ministero, in quanto agli organi decentrati sono strettamente tenuti ad osservare i programmi approvati dall'onorevole Ministro, ed a seguire le direttive del centro, anche quando si tratti di opere di loro competenza.

Non vi è dubbio che con l'allargamento della sfera di competenza dei Provveditori e dei loro Comitati tecnico-amministrativi, i cui pareri sostituiscono — fino all'importo di lire 200 milioni — quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità, e dell'Avvocatura dello Stato, si conseguirà un notevole risparmio di tempo nell'espletamento delle procedure, una maggiore snellezza nell'esecuzione delle opere e, in genere, un aumento dell'efficienza dell'amministrazione nell'adempimento dei servizi di sua competenza.

Il più largo decentramento, peraltro, rende più complesso ed urgente il problema della revisione degli organici dell'Amministrazione.

È noto, infatti, ed è stato anche rilevato in sede di discussione al Parlamento dei bilanci del Ministero per i decorsi esercizi, che i quadri del personale dei Lavori pubblici sono numericamente insufficienti perchè ancorati a situazioni da tempo sorpassate, e che solo in virtù delle elevatissime capacità professionali e dello spirito di sacrificio e di assoluta dedizione all'Amministrazione del personale stesso, si è potuto far fronte soddisfacentemente alle sempre crescenti esigenze di servizio. Quando nel 1945 vennero istituite in tutte le regioni i Provveditorati alle opere pubbliche che, sia pure con carattere provvisorio, trasformavano radicalmente la struttura dell'Amministrazione, non vennero corrispondentemente ridimensionati gli organici. Oggi che detti organi diventano permanenti, con attribuzioni di amministrazione ben precisate e definitive, non può farsi a meno di tener conto organicamente delle loro esigenze in fatto di personale, naturalmente nel quadro complessivo di quelle dell'Amministrazione, che appunto in dipendenza del consolidato decentramento deve al medesimo adeguare la propria organizzazione. È comunque evidente che qualunque decentramento anche se consente una riduzione delle esigenze del centro — ove restano, per

altro, oltre che alcune attribuzioni esclusive, la direzione e il coordinamento dei servizi decentrati, comporta di per sè la necessità di un aumento complessivo di personale, atteso che ciascuno degli organi periferici deve curare la trattazione degli affari prima espletati dall'unico servizio centrale. Dalle disposizioni sul decentramento risultano poi potenziati la funzionalità degli uffici tecnici dei Provveditorati, cui sono devolute specifiche attribuzioni, ed i compiti dei vice Provveditori, il che comporta l'opportunità che quest'ultimo incarico venga espletato esclusivamente da ispettori generali, mentre all'Ufficio tecnico va preposto un ispettore generale con la qualifica di capo dell'Ufficio stesso e con attribuzioni distinte da quelle normali di sorveglianza degli uffici del Genio civile di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 187.

Anche ciò rende necessario una maggiore disponibilità di funzionari di tale qualifica. Infine — e con ciò si accenna solo alle più salienti ripercussioni che il decentramento comporta nei riguardi degli organici — dal fatto che i Provveditorati divengono ormai uffici consolidati e permanenti dell'Amministrazione, deriva la necessità che a capo di essi abbiano ad essere posti funzionari che rivestano organicamente la qualifica di provveditori — equiparata a quella di direttori generali — cessando così la ibrida situazione attuale, per cui quello del provveditore è un incarico che comporta bensì la dignità e il trattamento economico di quiescenza del grado IV, ma è pur sempre un incarico. In relazione a tali esigenze, il Ministero ha da tempo posto mano agli studi per una completa e funzionale revisione dei propri organici, revisione alla quale è da provvedere, di intesa col Ministro per la riforma dell'Amministrazione e con quello del tesoro, in applicazione dell'accennata legge delega 20 dicembre 1954, n. 1180.

Senonchè, recentemente, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato che le proposte non debbono comportare aumenti di spese, ed è evidente, allora, che attesa la già rilevata grave deficienza numerica del complesso del personale dipendente, non è possibile con tale limitazione, far luogo ad un effettivo adeguamento dei quadri alle esigenze del servizio e potrà solo apportarsi qualche ritocco per ov-

viare alle situazioni più delicate. Il Ministero ha, pertanto, in via di definizione alcune proposte ridotte, che se, come si spera, potranno ottenere il consenso della Riforma e del Tesoro saranno comunque di grande vantaggio per il conseguimento di una migliore efficienza di tutti i servizi.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, oltre che alla amministrazione delle più che 1.600 unità che compongono la grande famiglia del personale dei lavori pubblici, alla gestione dei servizi necessari al funzionamento degli uffici centrali, decentrati e periferici, alla relativa sorveglianza, ed al coordinamento della loro azione.

La sua struttura non ha subito modificazione nell'esercizio 1955-56, ed è attualmente la seguente:

Segreteria della Direzione;

Ispettorato per i contratti;

Divisione 1^a — del personale dei ruoli

Amministrazione centrale;

Divisione 2^a — del personale dei ruoli del Genio civile;

Divisione 3^a — del personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo;

Divisione 4^a — per la gestione dei fondi stanziati per le spese generali e di funzionamento;

Divisione 5^a — del bilancio;

Ufficio pensioni;

Ufficio assistenza;

Ufficio tecnico della direzione.

L'attuale organizzazione, grazie anche alla più razionale ripartizione dei compiti tra i vari servizi, attuata nel 1954-55, ha confermato in questo esercizio la sua efficienza, consentendo il rapido disimpegno — oltre che delle normali attività, richiedenti di per sè, una imponente serie di complessi provvedimenti — degli eccezionali adempimenti richiesti per l'applicazione delle norme contenute in numerose leggi speciali, quale la legge speciale 27 febbraio 1955, n. 1496, che ha istituito il gruppo B dei disegnatori del Genio civile, abolendo l'analogo ruolo di gruppo C, i decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 148, e 11 gennaio 1956, n. 4, relativi alla promozione di personale in determinate situazioni, la legge

26 novembre 1955, n. 1177, recante provvidenze straordinarie per la Calabria, in base a cui sono stati istituiti in seno al Provveditorato per la Calabria e agli uffici provinciali del Genio civile della Regione appositi uffici, e infine i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1954, n. 1496, per l'istituzione di ruoli aggiunti e il collocamento in detti luoghi del personale del cessato Ministero dell'Africa italiana.

Il maggiore lavoro è stato espletato dalla Direzione senza aumentare il proprio personale che comprende complessivamente, appena l'1,46 per cento degli impiegati in servizio.

Concorsi pubblici. — Nell'esercizio 1955-56 sono stati espletati quattro concorsi pubblici per 108 posti complessivamente (18 vice Segretari amministrativi, 40 disegnatori, 32 ufficiali idraulici, 18 allievi marconisti) i cui vincitori sono stati già nominati in ruolo. Sono inoltre, in via di svolgimento le prove orali del concorso a 200 posti di geometra del Genio civile ed è stato pubblicato il bando per il concorso a 100 posti per ingegnere del Genio civile.

Promozioni. — Mentre si è provveduto mediante i concorsi espletati o in corso, a colmare le vacanze del grado iniziale dei vari luoghi, i posti resisi liberi nei gradi superiori sono stati senza ritardo conferiti ai più meritevoli. Sono stati promossi al grado superiore dal 1° luglio 1955, 928 impiegati dei vari ruoli, tra cui due direttori generali e due presidenti di sezione del Consiglio superiore, cinque ispettori generali amministrativi, 21 ispettori generali tecnici, 11 direttori capi divisione, 38 ingegneri capi.

Sono stati inoltre banditi otto concorsi di idoneità per la promozione ai gradi VIII, IX, X dei gradi A, B, C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 148; e in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, sono stati predisposti i bandi per dodici concorsi di promozione per esami speciali ai gradi medesimi dei vari ruoli, in uno con i bandi per altri diciotto normali concorsi per esame per merito distinto e di idoneità.

Sistemazione in ruolo speciale transitorio del personale avventizio. — Nel 1955-56, con la nomina, effettuata o in corso, di 3.577 impiegati non di ruolo nei ruoli speciali transitori, è stata quasi totalmente ultimata la sistemazione in detti ruoli del personale che ha maturato la prescritta anzianità di servizio e che è stata giudicata meritevole.

Cantieri di lavoro. — Con la somma di un miliardo, all'uopo stanziato nel bilancio 1955-1956, cui si sono aggiunti 40 milioni di economie sugli esercizi precedenti, sono stati finanziati 264 cantieri di lavoro.

Incarichi a liberi professionisti. — Tra gli incarichi conferiti nell'esercizio 1955-56 a liberi professionisti, per un importo effettivo di circa 100 milioni di lire, meritano menzione quelli inerenti alla progettazione della Biblioteca nazionale di Torino, e dei palazzi di Giustizia delle città di Pisa, Palermo e Forlì.

Assistenza. — La Direzione generale ha provveduto a svolgere un'ampia attività assistenziale concretatasi in numerose iniziative a favore degli impiegati.

* * *

Anche per il corrente esercizio, i fondi stanziati per spese generali di funzionamento, sono insufficienti alle effettive esigenze, pure attenendosi ai più ristretti criteri di economia.

Inoltre, nel bilancio per l'esercizio 1956-57 sono stati soppressi i capitoli riguardanti le spese di carattere generale per il funzionamento degli uffici delle NN. CC. FF. e la competenza dei capitoli stessi è stata trasferita a quelli corrispondenti per gli uffici del Genio civile, senza però che tale trasferimento di competenza abbia comportato quello del relativo stanziamento.

Infine, gli stanziamenti dei capitoli, gravati di tali nuove competenze, già sensibilmente deficitari per le normali necessità del servizio degli Uffici del Genio civile, sono stati ulteriormente ridotti con la contrastante motivazione di « previste minori occorrenze ».

Si ha, pertanto, che il Capitolo 28 — Sussidi — è stato ridotto da 17 a 15 milioni, quando,

sullo stesso, era stata dimostrata la necessità di uno stanziamento di almeno 30 milioni; il Capitolo 38 — Acquisto autoveicoli — è stato ridotto da 20 a 15 milioni, invece dei 50 richiesti, per provvedere al graduale rinnovo di macchine « fuori uso » e di quelle che contando da 10 ai 20 anni di uso, comportano una gestione eccessivamente onerosa; il Capitolo 39 — Gestioni automezzi — è stato ridotto da 160 a 155 milioni nonostante che sullo stesso fosse stato previsto uno stanziamento di lire 269.000.000; al Capitolo 42 — Spese generali di funzionamento degli Uffici provinciali — è rimasto invariato lo stanziamento del Capitolo 1953-54 nonostante il trasferimento allo stesso delle spese di funzionamento per gli Uffici del NN. CC. FF.; il Capitolo 9 — Indennità di missione nel territorio nazionale effettuato dal personale di ruolo — è stato ridotto da 810 milioni a 710 milioni.

* * *

Il Ministero nel corso dell'esercizio dovrebbe far luogo alla richiesta di stanziamenti aggiuntivi nella misura strettamente indispensabile, pur considerando che la limitatezza di tutti gli stanziamenti non consentirà di offrire alcuna compensazione.

Tenuto conto dei numerosi provvedimenti in corso per il passaggio del personale non di ruolo nei R.S.T. e nei ruoli organici, si ravvisa ancor più urgente la necessità della riunificazione in un unico capitolo degli stanziamenti attualmente frazionati per la retribuzione del lavoro straordinario e similmente per quelli delle indennità di trasferta.

Ciò consentirebbe una più equa distribuzione dei fondi tra i dipendenti uffici e darebbe la possibilità ai capi degli stessi di meglio disciplinare la esecuzione del lavoro in ore oltre il normale orario ed i sopraluoghi sui cantieri in attività.

C) COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DECENTRATA E PERIFERICA.

L'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici può essere così compendata:

a) Amministrazione centrale:

Consiglio superiore dei lavori pubblici. — Supremo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche sia di conto dello Stato, nelle sue varie Amministrazioni, sia di conto degli Enti locali, soprattutto quando si tratti di opere da eseguire col concorso dello Stato nelle varie forme previste dalle leggi in vigore, ma anche, in molti casi, quando si tratti, comunque, di opere pubbliche che vengono eseguite da Enti locali senza alcun concorso finanziario dello Stato.

Presso il detto Consiglio esiste anche una apposita Delegazione per l'esame di argomenti di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Consiglio superiore si compone di 6 Sezioni che trattano le seguenti materie:

1^a) Edilizia statale e sovvenzionata, anche nelle zone sismiche - Riparazioni danni di guerra alle opere edilizie - Consulenza tecnica per le opere edilizie comunali e provinciali di notevole interesse - Studi sui materiali da costruzione.

2^a) Viabilità ordinaria - Opere igieniche - Consolidamento e spostamento di abitati in frana.

3^a) Opere idrauliche e forestali - Bonifiche e irrigazioni - Opere marittime.

4^a) Utilizzazione delle acque - Impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.

5^a) Ferrovie - Tramvie - Funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

6^a) Regolamenti edilizi - Piani regolatori - Piani di ricostruzione - Lottizzazioni e complessi edilizi unitari - Zone industriali - Impianti sportivi e di carattere turistico - Organizzazione di mostre e congressi di carattere edilizio, urbanistico e rappresentativo - Edifici pubblici di rilevanza artistica e architettonica - Edifici religiosi.

Per coordinare tutte le attività del Genio civile e fornire ogni elemento di indicazione in ordine alla formazione ed allo svolgimento progettuale ed esecutivo dei programmi tecnici e nell'attuazione pratica dei compiti di studio affidati al Consiglio superiore, vi è un apposito Organo denominato « Servizio tecnico centrale » con a capo il Presidente del Consiglio stesso.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. — *Direzione generale degli affari generali e del personale.*

Personale dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e delle nuove costruzioni ferroviarie - Personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica - Personale dei R.S.T. - Personale degli operai temporanei - Bilancio: provvedimenti relativi alle variazioni di bilancio - Opere in gestione degli Uffici decentrati - Vigilanza sui servizi contabili degli Uffici del Genio civile - Servizi dell'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti - Elenchi provvisori regionali delle imprese di fiducia - Revisione dei prezzi contrattuali - Statistiche.

2. — *Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie.*

Costruzione strade provinciali, comunali (ordinarie, obbligatorie, di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti, ecc. di allacciamento - Strade da classificare - Strade di interesse militare.

Legislazione relativa alla tutela delle strade ed alla circolazione - Segnaletica stradale - Targhe dei veicoli a trazione animale.

Nuove costruzioni ferroviarie - Costruzione aeroporto intercontinentale di Roma.

3. — *Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici.*

Utilizzazioni di acque pubbliche - Idrografia fluviale - Concessioni - Serbatoi e laghi artificiali - Contributi governativi - Elenchi di acque pubbliche.

Opere idrauliche di 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria - Polizia idraulica - Opere di navigazione interna - Concessione di spiagge lacuali - Linee elettriche e relative autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio - Importazione ed esportazione energia elettrica.

4. — *Direzione generale delle opere marittime.*

Costruzione e manutenzione dei porti - Escavazione dei porti marittimi - Classificazione dei porti - Difesa di spiagge - Costruzione di fari e fanali.

5. — *Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.*

Edilizia popolare col contributo dello Stato (Cooperative - I.N.C.I.S. - Istituti case popolari - Enti senza scopo di lucro - Comuni e Province).

Edilizia popolare a totale carico dello Stato (Piano Romita - Legge 9 agosto 1954, n. 640).

Edilizia scolastica ed universitaria.

Riparazione danni bellici ai beni degli Enti pubblici locali.

Costruzione, ampliamento, sistemazione, restauro e manutenzione degli edifici demaniali. Consolidamento, sistemazione e restauro edifici monumentali - Costruzione nuovi ponti nella Capitale - Opere difesa antiaerea negli edifici demaniali - Riparazione danni bellici edifici demaniali.

6. — *Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche.*

Concessione contributi a Comuni ed Enti per costruzione: ospedali - preventori - cimiteri - mattatoi - acquedotti - fognature ecc. edifici assistenza della prima infanzia e per il ricovero di vecchi indigenti.

Costruzione acquedotti a cura diretta dello Stato. Alla vigilanza su Ente autonomo acquedotto pugliese e Ente acquedotti siciliani.

Piani regionali e piani regolatori comunali - Regolamenti edilizi - Dichiarazione di pubblica utilità - Zone industriali - Piani alberghieri - Piani di ricostruzione - Cimiteri di guerra delle Forme armate alleate.

7. — *Direzione generale dei servizi speciali.*

Opere di conto dello Stato e sussidi ad Enti in dipendenza di terremoti - Piani regolatori nei Comuni terremotati nel 1908 e 1915 - Zone industriali di Messina e Reggio Calabria - Gestione case popolari nelle province terremotate - Concessione sussidi a privati danneggiati terremoti 1908 e 1915 - Consolidamento e trasferimento abitati - Alluvioni, piene e frane (opere e sussidi).

Eruzioni vulcaniche - Interventi di pronto soccorso per le pubbliche calamità - Ripristino edifici di culto e di beneficenza distrutti o danneggiati dalla guerra - Costruzione nuove chiese parrocchiali e case canoniche.

8. — *Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia.*

Contributi diretti in capitale e contributi rateali - Rapporti con l'I.N.F.I.R. - Costruzione case per senza tetto - Attuazione piani di ricostruzione.

9. — *Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS).*

È una Azienda autonoma di cui, per legge, è presidente il Ministro dei lavori pubblici, e che cura la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione e la polizia delle strade statali e delle autostrade appartenenti allo Stato.

Tale Azienda si articola in 18 Compartimenti della viabilità con circoscrizione regionale.

b) *Amministrazione decentrata:*

Con i 17 Provveditorati alle Opere pubbliche aventi circoscrizione regionale, è stata posta in atto una forma molto larga di decentramento amministrativo, dati i poteri agli stessi Istituti attribuiti, i quali, entro determinati limiti di materia e di spesa, sostituiscono completamente l'Amministrazione centrale.

Tali Provveditorati, infatti, gestiscono alcuni capitoli di bilancio, approvano direttamente, sentiti i propri organi consultivi, i progetti delle opere fino all'importo massimo di 200 milioni di lire (vedi norme delegate sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, in corso di pubblicazione), ne assicurano il finanziamento, provvedono all'appalto e curano la gestione amministrativa e contabile delle opere affidate in base alle leggi vigenti alle loro attribuzioni.

Presso ogni Provveditorato è costituito un Comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal Provveditore, che dà parere nelle materie e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge.

c) *Amministrazione periferica.*

Essa si articola in 3 Ispettorati speciali, 98 uffici del Genio civile, 9 Sezioni autonome, 8 Uffici per le opere marittime, 18 fra Uffici e Se-

zioni staccate per il Servizio idrografico e, infine, 10 uffici per le nuove costruzioni ferroviarie, ai quali spetta la progettazione, la direzione e la contabilità dei lavori dello Stato, l'alta sorveglianza di quelli che vengono eseguiti con il contributo dello stesso.

D) *RIPRISTINO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI, DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA.*

Tali ripristini si eseguono a totale spesa e cura dello Stato, ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, articolo 27, con i fondi annualmente stanziati in bilancio ripartiti nei capitoli di competenza di ciascun Provveditorato alle Opere pubbliche.

Gli interventi debbono essere limitati ai beni demaniali, cioè a quei beni dei quali l'Ente locale non trae un utile finanziario diretto, ma sono adibiti ad usi che rientrano negli scopi istituzionali dell'Ente stesso.

Confronto degli stanziamenti per danni bellici previsti negli esercizi 1955-56 e 1956-57, sia in gestione dei Provveditorati che dell'Amministrazione centrale

A) *Concessione di contributi a privati:*

1) in gestione dei Provveditorati	5.000.000.000	500.000.000	— 4.500.000.000
2) in gestione dell'Amministrazione centrale	1.400.000.000	400.000.000	— 1.000.000.000

B) *Ripristino beni dello Stato e di Enti locali, compresi gli Istituti di beneficenza e gli edifici di culto:*

1) in gestione dei Provveditorati:	11.500.000.000	13.050.000.000	+ 1.550.000.000
2) in gestione dell'Amministrazione centrale	1.500.000.000	750.000.000	— 750.000.000

Per quanto riguarda i contributi ai privati e ripristini per i beni degli Istituti di beneficenza e per gli edifici di culto si parlerà alla successiva parte III della presente Relazione.

DANNI DI GUERRA

D A N N I D I
(RIPRISTINI EFFETTUATI)

NOTA - In ogni colonna, in corrispondenza di ciascuna voce, il primo numero indica opere

ENTI ESECUTORI E CATEGORIE DI OPERE	Consistenza al 1° gennaio 1945	
	Numero	Importi
<i>A - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E A.N.A.S.</i>		
Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali	71 221 292	118.672 455.903 574.575
Viabilità minore	66 495 561	31.607 482.309 513.916
Sistemazioni idrauliche	54 61 115	20.065 61.755 81.820
Opere marittime	37 33 70	84.488 25.147 109.635
Edifici pubblici e di culto	72 596 668	34.796 364.051 398.847
Edifici per i senza tetto	— 339 339	— 332.918 332.918
Nuove costruzioni ferroviarie	— — —	— — —
Opere igieniche varie	141 432 573	85.469 284.537 370.006
Totali Ministero dei lavori pubblici	441 2.177 2.618	375.097 2.006.620 2.381.717
<i>B - MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE.</i>		
Bonifiche idrauliche e sistemazioni montane	115 84 199	92.407 131.574 223.981

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUERRA

A TUTTO IL 1955)

non dipendenti dalla guerra, il secondo quelle dipendenti, e il terzo le somme delle prime due.

Iniziati nel periodo 1945-55		Ultimati nel periodo 1945-55		Variazioni nel periodo 1945-55		Consistenza al 31 dicembre 1955		
Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi	
6.100	112.789.918	5.871	96.946.713	+	74 +	8.241.932	374	24.203.809
5.022	34.559.699	5.092	33.672.287	—	143 —	1.016.652	8	326.663
11.122	147.349.617	10.963	130.619.000	—	69 +	7.225.280	382	24.530.472
12.044	96.293.472	11.513	82.235.619	+	59 +	5.640.351	656	19.729.811
25.103	88.609.733	25.836	86.789.695	+	513 +	1.433.069	275	3.735.416
37.147	184.903.205	37.349	169.025.314	+	572 +	7.073.420	931	23.465.227
12.837	119.299.365	12.475	103.660.525	+	178 +	5.298.641	594	20.957.546
1.596	6.641.341	1.760	6.491.702	+	123 +	260.772	20	472.166
14.433	125.940.706	14.235	10.152.227	+	301 +	5.559.413	614	21.429.712
4.997	62.813.630	4.676	51.489.128	+	28 +	5.805.138	386	17.214.128
2.813	33.422.312	2.916	34.142.316	+	97 +	1.970.772	27	1.275.915
7.810	96.235.242	7.592	85.631.444	+	125 +	7.775.910	413	18.490.043
13.078	73.100.892	12.310	60.093.629	—	26 +	1.202.219	814	14.244.278
49.129	146.358.030	49.899	139.221.622	+	1.411 +	4.392.519	1.237	11.892.978
62.207	219.458.922	62.209	199.315.251	+	1.385 +	5.594.738	2.051	26.137.256
1.071	25.109.837	699	11.895.732	+	2 +	99.927	374	13.314.032
14.935	100.553.674	15.426	96.161.669	+	303 +	338.816	151	5.063.739
16.006	125.663.511	16.125	108.057.401	+	305 +	438.743	525	18.377.771
328	14.945.133	346	12.099.318	+	45 +	3.047.982	27	5.893.797
41	285.248	43	306.786	+	2 +	21.538	—	—
369	15.230.381	389	12.406.104	+	47 +	3.069.520	27	5.893.797
15.459	103.937.237	15.090	88.850.327	+	42 +	221.140	552	15.393.519
19.594	54.790.809	20.080	52.029.283	+	313 +	1.509.259	259	4.555.322
35.053	158.728.046	35.170	140.879.610	+	355 +	1.730.399	811	19.948.841
65.914	608.289.484	62.980	507.270.991	+	402 +	29.557.330	3.777	130.950.920
118.233	465.220.846	121.052	448.815.360	+	2.619 +	8.910.093	1.977	27.322.199
184.147	1.073.510.330	184.032	956.086.351	+	3.021 +	38.467.423	5.754	158.273.119
7.137	119.775.545	6.843	104.934.073	+	79 +	7.583.039	488	22.516.918
1.622	9.992.113	1.755	9.844.207	+	54 —	43.512	5	235.968
8.759	129.767.658	8.598	114.778.280	+	133 +	7.539.527	493	22.752.886

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTI ESECUTORI E CATEGORIE DI OPERE	Consistenza al 1° gennaio 1945	
	Numero	Importi
<i>C</i> - ENTI LOCALI E ISTITUTI PARASTATALI.		
Viabilità	8 17 25	4.397 16.736 21.133
Sistemazioni idrauliche	— — —	— — —
Opere marittime	— — —	— — —
Edilizia scolastica e popolare	15 11 26	195.077 6.003 201.080
Opere igieniche e varie	15 10 25	17.418 7.651 25.069
Totali enti locali e parastatali	38 38 76	216.892 30.390 247.282
Totali <i>A</i> + <i>B</i> + <i>C</i>	594 2.299 2.893	684.396 2.168.584 2.852.980
<i>D</i> - PRIVATI PROPRIETARI, LAVORI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO.		
Riparazioni edilizie di danni di guerra	—	—
Ricostruzioni edilizie da distruzioni di guerra	—	—
Totali lavori di privati	—	—

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Iniziati nel periodo 1945-55		Ultimati nel periodo 1945-55		Variazione nel periodo 1945-55		Consistenza al 31 dicembre 1955	
Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
1.528	18.668.242	1.237	12.194.976	—	100 —	199	6.277.526
207	740.333	244	862.706	+	20 +	—	—
1.735	19.408.575	1.481	13.057.682	—	80 —	199	6.277.526
238	25.322.648	210	13.074.751	—	18 +	10	23.215.461
18	23.345	13	58.613	—	5 +	—	—
256	25.345.993	223	13.133.364	—	23 +	10	23.215.461
17	1.430.781	10	357.498	—	—	7	1.073.283
17	1.430.781	10	357.498	—	—	7	1.073.283
8.498	256.809.909	6.745	194.946.010	+	56 +	1.823	64.749.391
349	1.156.669	371	954.886	+	11 —	—	—
8.846	257.966.578	7.116	195.900.896	+	67 +	1.823	64.749.391
3.036	40.772.848	2.386	27.715.316	—	20 +	645	13.157.170
67	257.032	81	247.817	+	4 —	—	—
3.103	41.029.880	2.467	27.963.133	—	16 +	546	13.157.170
13.316	343.004.428	10.588	248.288.551	—	82 +	2.684	108.472.831
641	2.177.379	709	2.124.022	+	30 —	—	—
13.957	345.181.807	11.297	250.412.573	—	52 +	2.684	108.472.831
86.367	1.071.069.457	80.411	860.493.615	+	399 +	6.949	261.940.669
120.496	477.390.338	123.516	460.783.589	+	2.703 +	1.982	27.558.167
206.863	1.548.459.795	203.927	1.321.277.204	+	3.102 +	8.931	289.498.836
827.007	175.784.657	764.819	150.015.746	—	—	—	—
30.828	142.863.608	25.474	116.375.020	—	—	—	—
857.835	318.648.265	790.293	266.390.766	—	—	—	—

E) DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Non sono poche le difficoltà che s'incontrano nell'applicazione delle norme di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni (leggi 15 febbraio 1953, n. 184 e 9 agosto 1954, n. 645), ed esse hanno origine non soltanto nella scarsità dei fondi che vengono annualmente stanziati in bilancio per la concessione dei contributi previsti dalle anzidette disposizioni, ma anche, ed in misura notevole, sia nella prestazione della garanzia dei mutui necessari per il finanziamento delle opere, che nell'ottenimento dei mutui stessi.

Infatti, ad eccezione di qualche Ente locale che riesce a fronteggiare la spesa occorrente per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo con mezzi del proprio bilancio, tutti gli altri debbono ricorrere alla contrattazione dei mutui da garantire mediante rilascio di atti di delegazione per la riscossione della sovrimposta fondiaria o della imposta di consumo.

a) Garanzia dello Stato.

Come è noto, l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, prevede la garanzia dello Stato in sostituzione di quelle che dovrebbero prestare gli Enti interessati, quando si tratti di Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con una popolazione inferiore ai 75 mila abitanti oppure in Comuni siti nel restante territorio nazionale con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti.

Senonchè il Ministero del tesoro, che deve assentire tale garanzia di concerto con quello dell'Interno, ben difficilmente dà la propria adesione a provvedimenti del genere, e quindi la disposizione agevolativa può considerarsi pressochè inoperante.

E poichè tale garanzia dello Stato riguarda i Comuni più piccoli e più poveri, si può facilmente comprendere come assai spesso l'intervento governativo, diretto a facilitare la esecuzione di opere di inderogabile necessità, rimanga del tutto inefficace.

b) Reperimento mutui.

Quanto sopra esposto riguarda le difficoltà che gli Enti locali incontrano per garantire i mutui; vi sono poi quelle, altrettanto serie, che debbono essere superate per reperire i fondi con cui i mutui stessi debbono essere concessi.

Spesso, infatti, la Cassa depositi e prestiti è costretta a ritardare l'operazione di prestito, anche quando sono assicurate tutte le prescritte garanzie, per insufficienza di disponibilità.

c) Deficiente attrezzatura tecnico-amministrativa dei Comuni.

Un altro dei motivi che determinano il ritardo con cui le opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, giungono alla fase di realizzazione, è da ricercarsi nella deficiente attrezzatura tecnico-amministrativa di cui la maggior parte dei Comuni dispongono, e che rende per essi molto difficoltoso l'apprestamento di tutti gli atti progettuali e preliminari, che debbono presentare, sia per rendere formale la concessione del contributo promesso, sia per chiedere e definire l'operazione di prestito per il finanziamento dei lavori.

II. — URBANISTICA

Va anzitutto posto in rilievo il crescente interessamento della pubblica opinione per i problemi urbanistici, e l'acuito senso di responsabilità degli Enti investiti dalla pianificazione, specie i Comuni: tale risultato positivo è dovuto all'intensa azione di qualificazione, consulenza e impulso spiegata dal Ministero dei lavori pubblici in una sfera che abbraccia, in una visione unitaria e coordinatrice, non soltanto le molteplici attività costruttrici di competenza del Ministero medesimo, ma anche quelle di altre Amministrazioni statali ed Enti che, nei rispettivi settori, concorrono alla realizzazione di programmi tutti convergenti al migliore assetto delle varie zone del territorio nazionale, e più particolarmente nelle zone depresse. L'attività del Ministero assumerebbe, peraltro, più vasto respiro se fossero messi a disposizione maggiori mezzi di bilancio, e integrati i quadri del personale specializzato (ruolo degli architetti urbanistici).

Più concretamente si segnala :

1. — PIANI REGIONALI.

La complessità degli studi relativi non consente ancora di registrare risultati definitivi, neanche per quelle Regioni dove il lavoro è già molto avviato, come la Lombardia, Veneto e Campania; ma nulla è stato tralasciato per intensificare dappertutto lo sforzo organizzativo, stimolando al massimo la cooperazione degli Enti locali. Intanto è stata compiuta a cura dell'Amministrazione qualche indagine-campione (v. Studio territoriale sulla regione Marsicana) che è stata assai apprezzata.

Con l'affinamento degli strumenti e dispositivi di lavoro si confida che quanto prima gli studi dei piani territoriali delle tre suaccennate Regioni verranno portati a compimento, imprimendosi, nel contempo, ogni impulso agli studi degli altri piani.

Intanto è significativo l'intervenuto accordo con la Segreteria generale del « Piano Vanoni » per avvalersi, con opportune integrazioni, dello schema organizzativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici in questo settore, ai fini della raccolta dei dati economici inerenti alla proiezione territoriale del piano anzidetto.

2. — PIANI REGOLATORI.

Con i provvedimenti legislativi promossi a suo tempo dal Ministero dei lavori pubblici in ordine alle misure di salvaguardia (legge 3 novembre 1952, n. 1902) e per la semplificazione della procedura istruttoria (art. 16 della legge 9 agosto 1954, n. 640) furono create condizioni più favorevoli per l'apprestamento dei piani regolatori generali secondo la legge urbanistica. E poichè l'iniziativa dei Comuni languiva, il Ministero — ai sensi dell'articolo 8 della legge urbanistica — avviò decisamente la compilazione dei piani stessi, approvando un primo elenco di 100 Comuni obbligati a tale adempimento; un secondo elenco di 210 Comuni è stato pubblicato in questi giorni. Mediante appositi convegni dei Sindaci interessati tenuti a Roma: « Conferenze di servizi » svoltesi per la puntualizzazione dei problemi di singoli

piani; circolari esplicative, ecc. il Ministero ha stabilito un colloquio diretto e continuativo coi Comuni, interessando, nel contempo, il Ministero dell'interno per quanto di sua competenza (G.P.A.); ma, purtroppo, i risultati non sono incoraggianti; basti dire che su 100 Comuni, del primo elenco, soltanto 8 hanno finora presentato i piani, e in settembre verrà a scadere il biennio per tale presentazione, onde non si potrà fare a meno di prorogare il termine. A proposito di proroghe va segnalata la recente legge 21 dicembre 1955, n. 1357, con la quale è stata disciplinata in modo organico e chiaro la delicata materia del mantenimento in vigore dei vecchi piani regolatori e dei piani di ricostruzione, in attesa che siano definiti i nuovi piani regolatori secondo la legge urbanistica.

3. — REGOLAMENTI EDILIZI.

In questo settore, che riveste tanta importanza nei riguardi di una sana e decorosa edilizia, il Ministero dei lavori pubblici ha proseguito l'azione di controllo e d'indirizzo, tanto più necessaria, in quanto oggi infierisce più che mai la speculazione dello sfruttamento delle aree. A questo proposito va segnalata la provvida disposizione di cui all'articolo 3 della citata legge 21 dicembre 1955, per cui la concessione di deroghe alle ordinarie norme edilizie da parte dei Comuni è stata subordinata al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per i Comuni inclusi negli elenchi previsti dall'articolo 8 della legge urbanistica; e al nulla osta della Sezione urbanistica regionale e della Sovrainendenza ai monumenti per tutti gli altri Comuni.

Ma il vero contributo all'instaurazione di una razionale disciplina delle costruzioni si conseguirà attraverso l'adeguamento dei Regolamenti edilizi alle norme della legge urbanistica e al riguardo molto si è continuato a fare, addivenendo all'approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche ed integrazioni di regolamenti preesistenti; nonchè dei programmi di fabbricazione, che per l'articolo 34 della legge urbanistica sono obbligatori per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.

4. — PIANI DI RICOSTRUZIONE - APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE.

I Comuni gravemente danneggiati dalla guerra hanno l'obbligo di attuare il piano di ricostruzione dell'abitato (decreti legislativi 1° marzo 1955, n. 154 - 10 aprile 1947, n. 261 - 17 aprile 1948, n. 740, sostituiti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402).

Quei Comuni che, per ragioni tecnico-finanziarie, si trovino nell'impossibilità di provvedere all'attuazione del proprio piano di ricostruzione, possono chiedere l'intervento della Amministrazione dei lavori pubblici che, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, provvede all'esecuzione dei lavori, salvo rimborso della spesa da parte dei Comuni stessi, in 30 rate annuali senza interessi, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui verrà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera. Tale rimborso è ridotto alla metà soltanto per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

I Comuni che hanno l'obbligo del piano di ricostruzione sono 366 — di essi n. 190 hanno chiesto l'intervento dello Stato; essi sono stati emanati n. 173 decreti d'intervento e n. 17 sono in corso d'istruttoria.

Il finanziamento globale effettuato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Capitolo 218 corrente) dall'esercizio 1949-50 al 1955-56 ammonta a lire 948.053.900 in annualità, corrispondente al capitale di lire 15.302.607.757 interamente impegnato.

Con tale somma sono stati finanziati n. 104 piani. I lavori sono stati in parte ultimati ed in parte sono in corso di esecuzione.

Rimangono da finanziare n. 69 piani e da completare n. 90 per un ammontare complessivo in capitale di lire 15.350.000.000 corrispondente all'annualità di lire 950.989.602.

Per l'esercizio 1956-57 è stata stanziata l'annualità di lire 100.000.000 corrispondente al capitale di lire 1.416.107.358 che è assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno della spesa per lo meno delle opere più urgenti.

Sarebbe pertanto opportuno che in occasione della discussione del bilancio lo stanziamento venisse aumentato da lire 100.000.000 a lire 200.000.000.

I piani di ricostruzione adempiono ad una funzione della massima importanza sociale, economica ed estetica, in quanto consentono la ricostruzione e le nuove costruzioni di edifici pubblici e privati, e la ricostruzione ed il risanamento, secondo criteri organici ed urbanistici moderni dei Comuni maggiormente sinistrati dalla guerra.

III. — EDILIZIA

A) ABITATIVA, SCOLASTICA E STATALE

1. — Edilizia abitativa.

Per il settore dell'edilizia popolare, lo Stato provvede alla sovvenzione dell'attività costruttiva degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dei Comuni, delle Provincie, delle Società senza scopo di lucro, delle Cooperative edilizie e degli altri Enti edilizi autonomi, mediante la concessione di contributi nella spesa di costruzione sostenuta dagli Enti medesimi.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 e fino a quello 1955-56 ai suddetti Enti — in base alle leggi 8 maggio 1947, n. 399; 22 dicembre 1947, n. 1600; 5 marzo 1948, n. 121; 2 luglio 1949, n. 408 e successive — sono stati assegnati contributi in annualità ammontanti a lire 12.200.000.000 per l'esecuzione di programmi costruttivi per complessive oltre lire 348.500.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1954-55, nonché per quelli seguenti fino al 1958-59, provvede la legge 9 agosto 1954, n. 705, la quale dispone lo stanziamento globale di lire 13.500.000.000 per contributi in annualità trentacinquennali, da assegnarsi agli Enti che svolgono attività costruttiva di case popolari, con le modalità stabilite dalla citata legge n. 408.

Di detta autorizzazione di spesa nell'esercizio 1954-55 e 1955-56 è stata ripartita fra i sopracennati Enti lo stanziamento di circa lire 4.600.000.000 con il quale complessivamente verrà realizzato un programma costruttivo di oltre lire 117 miliardi. La rimanente spesa di lire 8.900.000.000 circa, autorizzata per lire 22 miliardi circa di programmi, verrà ripartita mediante assegnazioni che potranno gravare in parte nel prossimo esercizio 1956-57 ed

in parte anche sugli esercizi 1957-58 e 1958-59 per consentire l'attuazione di programmi triennali.

A tali provvidenze a favore dell'edilizia popolare ed economica, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono, inoltre, da aggiungere la legge 28 marzo 1952, n. 200, per la costruzione di case ultrapopolari in Napoli, con lo stanziamento di lire 6 miliardi, e la legge 17 maggio 1952, n. 619, per il risanamento sociale dell'abitato del comune di Matera, con una spesa di lire 4 miliardi e mezzo.

I relativi programmi sono in avanzato stato di esecuzione, e gruppi di case sono già stati eseguiti.

Sono in corso le istruttorie per la utilizzazione dei fondi inerenti al corrente esercizio per un importo di circa lire 75 miliardi, nonché il completamento di quelle per le somme assegnate agli Istituti per le case popolari negli esercizi dal 1952-53 al 1954-55, per le quali, come si dice in appresso, non fu possibile ottenere la garanzia dei Comuni.

Anche le Cooperative edilizie trovano difficoltà nel reperimento dei mutui, come è chiarito più avanti.

Pertanto, di mano in mano vengono utilizzati definitivamente i fondi assegnati, il cui importo assomma a circa lire 40 miliardi.

Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse agli Istituti autonomi per le case popolari, ai fini dell'attuazione dei loro compiti, lo Stato non ha trascurato il grave problema connesso al reperimento dei mutui necessari a tali Enti per l'esecuzione dei programmi predisposti e pertanto, allo scopo di facilitare la contrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti è stata emanata la legge 8 aprile 1954, n. 144, con la quale è lo Stato che garantisce i mutui, in luogo delle delegazioni comunali, previste nel testo unico sulla edilizia popolare.

Questo provvedimento, applicabile ai mutui concessi dall'esercizio 1951-52, in poi, ha consentito e consentirà ai detti Enti di poter utilizzare quella parte di finanziamenti relativi ai trascorsi esercizi, che erano rimasti bloccati per le mancate prestazioni da parte dei Comuni.

Anche per le Cooperative edilizie è di notevole importanza il problema relativo al reperimento dei mutui occorrenti per la realizzazione

dei programmi costruttivi. Mentre per le Cooperative edilizie costituite esclusivamente da dipendenti dello Stato siffatta ricerca è agevolata dall'intervento della Cassa depositi e prestiti, la quale, fino ad ora, non ha mancato di concedere i finanziamenti alle Cooperative di statali che ne hanno fatta richiesta, la questione si presenta più difficile per le Cooperative così dette libere, costituite, cioè, da soci non appartenenti, o non tutti appartenenti, alle categorie degli impiegati dello Stato.

Tali Sodalizi debbono, infatti, rivolgersi, per ottenere i mutui necessari alla costruzione degli alloggi sociali, a vari Enti finanziari (I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A., U.N.R.R.A.-Casas, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Banca nazionale del lavoro, Casse di risparmio, ecc.).

Detti Enti, a seguito di invito rivolto dal Ministero dei lavori pubblici, hanno nell'esercizio scorso aderito, in misura apprezzabile, alle richieste di concessione di mutui loro rivolte dalle Cooperative edilizie.

È, pertanto, auspicabile che il problema in parola possa avviarsi a definitiva soluzione.

Sempre in materia di Cooperative edilizie è da porre in rilievo che con apposite circolari in data 1° dicembre 1955 e 20 febbraio 1956 il Ministero dei lavori pubblici ha impartito tassative disposizioni dirette a ridurre ed a contenere in limiti ragionevoli, con esclusione soprattutto di qualsiasi carattere di lusso, i costi di costruzione degli alloggi realizzati dalle Cooperative edilizie, e ciò allo scopo di consentire che con i fondi disponibili possa essere finanziato il maggior numero di Sodalizi.

Occorre poi tener presente che, come è noto, una delle cause dell'alto costo delle costruzioni edilizie in genere e di quelle delle cooperative in ispecie, è rappresentato dall'alto costo delle aree fabbricabili, le quali in alcune città dove più è grave la deficienza di abitazioni e quindi più vivo il mercato edilizio, hanno raggiunto prezzi proibitivi.

Per frenare tale speculazione che in questo dopo guerra ha raggiunto punte veramente impressionanti è stata predisposta una legge in materia di aree fabbricabili per l'edilizia popolare, già in discussione al Senato.

In attuazione della legge 2 luglio 1949, numero 408, continua è stata la concessione dei

contributi statali, dall'esercizio 1949-50, ad oggi, anche ai Comuni, alle Amministrazioni provinciali, alle Camere di commercio, ai Consorzi, agli altri enti pubblici, contemplati nel testo unico sull'edilizia popolare e alle Società costituite senza finalità di lucro, con lo scopo di costruire case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita (n. 13 dell'art. 16 testo unico 1165 modificato dall'art. 2 della legge n. 408).

Avvalendosi di mutui prevalentemente concessi dalla Cassa depositi e prestiti i Comuni hanno potuto costruire alloggi per i propri dipendenti e per i cittadini meno abbienti, integrando così l'attività degli Istituti per le case popolari, spesso impegnati nei maggiori centri urbani.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, per la quasi totalità, hanno parimenti costruito alloggi popolari per i propri dipendenti, anche se talune di esse sono ancora lontane dal soddisfare le esigenze di tutti gli aspiranti assegnatari.

Questi Enti, avendo la possibilità di procacciarsi i fondi occorrenti attingendo dai propri bilanci, almeno come pre-finanziamenti, hanno potuto portare a compimento i loro programmi più speditamente di quanto hanno fatto i Comuni.

Una particolare menzione meritano le suaccennate società costituite a termini dell'articolo 16, n. 13 del testo unico n. 1165.

Alcune di esse hanno potuto realizzare con pieno successo vasti programmi costruttivi, grazie all'alto grado di organizzazione tecnico-amministrativa che si sono data e che ha consentito loro di reperire più facilmente a tassi modesti i pre-finanziamenti necessari per condurre a termine, senza intralci, le costruzioni progettate.

Quanto all'I.N.C.I.S. va segnalato che alla fine dell'ultima guerra la situazione alloggiativa degli impiegati dello Stato dislocati nei vari capoluoghi di provincia si appalesò di una eccezionale gravità, anche a causa della accentuata carenza di alloggi da parte dell'iniziativa privata.

Di fronte a tale situazione di emergenza l'I.N.C.I.S. provvide lodevolmente con la propria organizzazione a predisporre, tempestivamente piani concreti di lavoro, e a far fronte

simultaneamente o con graduale urgenza, sia alla riparazione dei danni di guerra, sia alla costruzione di nuove case, utilizzando con immediatezza i fondi che nei limiti consentiti dai bilanci, gli furono assegnati dal Governo.

Nel post-guerra sono stati eseguiti lavori dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per un importo di lire 17.500.000.000 circa, con la costruzione di 6.419 alloggi e 35.515 vani.

Altra importante attività da segnalare nel campo dell'edilizia popolare è quella relativa alla costruzione di *case per i profughi*.

Con la legge 4 maggio 1952, n. 137, venne stanziato uno speciale fondo di lire 9 miliardi per provvedere, a totale carico dello Stato ed a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, alla esecuzione di un programma costruttivo di alloggi da assegnare ai profughi assistiti nei centri di raccolta. Tale programma concordato dal Ministero dei lavori pubblici con quello dell'interno, in base ad un piano nazionale di ripartizione nelle varie località, riflette l'allestimento di circa 6.500 alloggi ed è attualmente in avanzato corso di realizzazione.

Detto stanziamento si è rilevato però insufficiente per risolvere il problema abitativo dei profughi sia perchè con le costruzioni programmate non è stato possibile sistemare tutti i richiedenti alloggiati nei centri di raccolta sia anche perchè occorre dare un'abitazione ai profughi che continuano a rimpatriare.

A ciò potrà provvedersi con un altro stanziamento di fondi per il quale è in corso una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Importante ed impellente problema da risolvere era anche quello relativo alla eliminazione delle baracche, dei ricoveri di fortuna, allo sgombero degli edifici pubblici ed alla eliminazione delle case malsane in genere.

A ciò ha soccorso la legge 9 agosto 1954, n. 640, la quale prevede uno stanziamento di lire 168 miliardi, ripartito in 8 esercizi e precisamente dal 1953-54 al 1960-61.

Superate le difficoltà iniziali, dovute più che altro alla necessità di coordinare su scala nazionale la costruzione di siffatti alloggi, gli Uffici del genio civile, gli Istituti per le case popolari e la 1^a Giunta Casas hanno in parte ultimato e stanno ora ultimando alloggi per

l'importo di lire 18 miliardi, corrispondente agli stanziamenti autorizzati per i primi due esercizi 1953-54 e 1954-55 mentre stanno provvedendo alla progettazione ed all'appalto delle costruzioni da realizzare con i 25 miliardi dell'esercizio 1955-56.

In base alla suddetta legge per l'esercizio 1956-57 si potrà contare su un fondo di 25 miliardi, che è stato ed è in gran parte ripartito tra gli Enti di cui lo Stato si vale per l'attuazione della legge stessa.

È peraltro da tener presente che con i fondi stanziati si potrà provvedere per i casi più rilevanti che a molti anni dalla fine della guerra sussistono ancora in varie località, che, se si volessero eliminare tutte le case improprie esistenti il detto stanziamento di lire 168 miliardi sarebbe del tutto inadeguato. Una particolare lodevole attività, che è bene segnalare, è quella che va svolgendo — in base alla legge 5 gennaio 1953, n. 1, — l'I.N.F.I.R. che è stato

autorizzato ad intervenire nel campo delle nuove costruzioni economiche e popolari concedendo mutui ipotecari, assistiti o non da contributo statale; e, con la legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'Istituto è stato autorizzato a compiere operazioni di mutuo e di sconto in favore delle aziende agricole, industriali e commerciali danneggiate dalla guerra.

Senza l'intervento dell'I.N.F.I.R., i benefici concessi dal Governo, ai sinistrati di guerra non sarebbero stati da soli sufficienti ad indurre i privati a ricostruire le proprie case distrutte della guerra

Prima Giunta C.A.S.A.S.

L'attività della Prima Giunta del C.A.S.A.S. nel 1955 è stata quella risultante dal seguente prospetto:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI	ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1955						ATTIVITÀ SVOLTA DAL 1946 AL 31 DICEMBRE 1955						
	ultimati		in corso		da appaltare		ultimati		in corso		da appaltare		
	case	app.	case	app.	vani	app.	case	app.	vani	case	app.	vani	app.
Fondo Lire U.N.R.R.A. - Villaggi	—	—	—	—	—	—	1.005	4.020	21.256	—	—	—	—
Fondo lire U.N.R.R.A. - Casa del Fanciullo	1	6	2	22	112	—	16	256	1.285	2	22	112	—
Fondo E.R.P. 1° programma	243	362	134	188	1.000	126	665	1.564	9.691	134	188	1.000	126
Fondo A.A.I. programma integrativo	25	100	112	157	827	—	165	660	3.840	112	157	827	—
Fondo E.R.P. 2° programma	41	238	75	300	1.682	76	57	306	1.619	75	300	1.682	76
Fondo Ente Riforma per Matera	—	—	—	—	—	—	6	43	202	—	—	—	—
Fondo Min. Interno piano Brusasca Villaggi	7	28	2	8	44	—	218	872	4.688	2	8	44	—
Fondo Min. Interno piano Brusasca Ed. Scolastici	3	18	—	—	—	—	19	120	600	—	—	—	—
Fondo A.A.I. per il Polesine	—	—	2	8	48	—	28	112	654	2	8	48	—
Fondo Min. Int. Alluvion. Calabria	46	240	55	274	1.370	66	78	368	1.854	55	274	1.370	66
Fondo Min. Int. Alluvion. Calabria 3° piano	111	464	29	170	834	138	153	646	3.216	29	170	834	138
Fondo Op. Ass. Profughi Giuliani	33	129	78	428	2.285	240	114	339	1.841	78	428	2.285	240
Fondo Ministero LL. PP. per Matera	—	—	66	66	563	—	—	—	—	66	66	563	—
Fondo Cons. Sinistrati Pietra Ligure	—	—	6	90	561	—	—	—	—	6	90	561	—
Fondo Min. Interno Alluvionati Salernitano	—	—	18	296	1.576	86	—	—	—	18	296	1.576	86
Fondo Min. LL. PP. Alluvionati Salernitano	—	—	6	30	159	380	—	—	—	6	30	159	380
Fondo Min. LL. PP. legge 9 agosto 1954, n. 640	—	—	66	442	2.389	12.160	—	—	—	66	442	2.389	12.160
Fondo Cassa del Mezzogiorno	—	—	7	59	297	—	—	—	—	7	59	297	—
TOTALI	510	1.585	658	2.538	13.747	13.272	2.524	9.306	50.745	658	2.538	13.747	13.272

Ma l'opera della Prima Giunta dell'U.N.R.-R.A.-C.A.S.A.S. non si è limitata alla costruzione di alloggi per senzatetto e per quelle categorie più indigenti prive di qualsiasi autonomia capacità d'iniziativa, con la soluzione di problemi tecnici ed economici edilizi, bensì riconoscendo nella casa il mezzo per l'inserimento del nucleo familiare nella vita della comunità per un recupero delle sue forze autonome e per ridare allo stesso una precisa destinazione economica, si è caratterizzata come un'opera sociale.

Atteso tale principio infatti il C.A.S.A.S. ha impostato i suoi interventi sempre in funzione dei più importanti fatti economici e sociali delle zone alle quali si è rivolto; ha cioè stabilito e dimensionato gli interventi nei confronti di queste zone, in rapporto ai loro problemi più importanti, cogliendone tutti gli aspetti per un'edilizia non indiscriminata, ma al servizio del potenziamento economico degli ambienti e della loro ripresa sociale.

Questa stretta connessione fra l'intervento edilizio e la sua portata in campo sociale, è dimostrata anche dal fatto che il C.A.S.A.S. ha, fin dall'inizio, esplicata un'opera diretta di servizio sociale svolta da uno specifico Servizio articolato nella struttura stessa dell'Istituto.

Nelle zone d'intervento risiede un ufficio decentrato (Distretto) che ha funzioni non solo tecnico-edilizie ma anche di tecnica sociale, che svolge con apposito personale preparato nelle Scuole di Servizio sociale aperte nel nostro Paese.

A tale personale è affidato lo studio preventivo degli ambienti soggetti ad intervento per una conoscenza approfondita che consenta la scelta delle località più bisognose di alloggi ed insieme le condizioni urbanistiche e sociali di tali località, per una più adeguata aderenza della progettazione edilizia alle condizioni locali.

Tali studi consentono anche una migliore gestione dell'opera di servizio sociale che di conseguenza viene programmata di fronte ai reali problemi e casi dei vari paesi, esplicandosi secondo le più moderne tecniche, sia nei confronti del caso singolo che dei problemi della comunità.

Nel complesso la Giunta, anche nel corso dell'esercizio finanziario in esame, ha seguito ad

operare secondo l'ormai sua ben nota tradizione di serietà d'intenti, con una organizzazione sempre meglio adeguata ai fini dell'Ente, con una gestione veramente economica per la quale soprattutto riscuote il plauso di quanti, senzatetto, assegnatari id alloggi, hanno potuto beneficiare della sua attività.

E, mentre da un lato ci si può compiacere per i risultati conseguiti, stante l'indiscussa utilità della Giunta operante nel campo delle costruzioni di alloggi per i più poveri tra i senzatetto, dall'altro si formula l'augurio che la Giunta, fornita di adeguati mezzi finanziari, possa estendere la sua benefica attività a tutti quei centri nei quali ancora è vivissimo lo stato di disagio per la mancanza di case, specie popolarissime e a basso costo. E ciò per venire incontro alle esigenze dei ceti a più basso tenore di vita per i quali finora ha operato quasi in modo esclusivo, ma con *eccessiva ed inspiegabile esiguità di mezzi*, la Prima Giunta del C.A.S.A.S.

2. — Edilizia scolastica.

Alla costruzione degli edifici per le scuole elementari e medie, di ogni ordine e grado, provvedono i Comuni e le Province con le agevolazioni previste dall'evigenti disposizioni di legge.

Tali agevolazioni consistono, attualmente, nella concessione di contributi costanti, trentacinquennali, commisurati alla spesa prevista per la esecuzione delle opere. Il contributo è stabilito nella misura del 6 per cento per le scuole materne, elementari e di avviamento per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, e per i Comuni del restante territorio, in condizioni similari; del 5 per cento, sempre per le scuole elementari e dell'obbligo, in tutti gli altri Comuni, e del 4 per cento per le scuole di ogni ordine e grado.

La materia è regolata dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, la quale ha stabilito un limite annuo d'impegno, per dieci esercizi finanziari consecutivi, di un miliardo e mezzo per ciascun esercizio. Tale limite d'impegno consente di finanziare annualmente opere di edilizia scolastica per un programma lavorativo di circa 30 miliardi.

Gli Enti interessati non sono normalmente in grado di provvedere con i propri mezzi al finanziamento dei lavori e si rivolgono, prevalentemente, per la contrattazione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti. Solo in misura molto limitata qualche Comune dell'Italia settentrionale si avvale di mutuo concesso dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Già nei decorsi esercizi finanziari, in base alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, molti Comuni ottennero la promessa del contributo statale. A tutto l'esercizio 1953-54 i programmi approvati prevedono un complesso di opere per un ammontare di oltre 72 miliardi.

Nell'esercizio 1954-55 sono state ammesse al beneficio del contributo opere per oltre 32 miliardi e ad un corrispondente importo ammontano i programmi dell'esercizio corrente.

La complessità della procedura, sebbene semplificata ed agevolata con le disposizioni emanate con la legge 645, e le difficoltà di reperimento dei fondi, non ha certo consentito di realizzare tutte le opere programmate. Tuttavia i progetti approvati fino ad ora, dall'entrata in vigore della legge 589, danno un importo complessivo di circa 43 miliardi. I progetti fino ad ora approvati consentono di costruire circa 13.000 nuove aule.

Edilizia Universitaria.

Le Università e gli Istituti di istruzione superiore hanno il gratuito e perpetuo uso degli immobili demaniali e usufruiscono, altresì, di edifici di proprietà degli Istituti medesimi o provenienti da lasciti, donazioni, ecc.

Non vi sono Enti tenuti per legge a fornire i locali occorrenti per l'insegnamento e per la ricerca scientifica.

Si provvede quindi, di volta in volta, mediante leggi speciali portanti autorizzazione della relativa spesa.

In passato, importanti opere di sistemazione edilizia di alcune Università si sono rese possibili mediante la costituzione di appositi Consorzi cui hanno partecipato con cospicui apporti Enti e talvolta anche privati.

Nell'ultimo decennio oltre alla riparazione degli ingenti danni causati dalla guerra ai nostri Atenei, si è provveduto con i fondi a sollievo della disoccupazione, con quelli per le

opere a pagamento differito, e con apposite disposizioni di legge ad attuare un vasto programma di opere per migliorare la situazione in cui erano venute a trovarsi, in maggiore o minore misura, quasi tutte le Università statali. Ma il problema è ancora lontano dal potersi considerare risolto. L'aumentato numero degli studenti, la creazione di nuove facoltà e di nuovi istituti rendono indispensabile la costruzione di edifici e di laboratori.

3. — Edilizia statale.

Il Ministero provvede alla manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento degli edifici demaniali.

Per il finanziamento di tali opere i fondi annualmente vengono iscritti sui capitoli in gestione dei Provveditorati i quali approvano i relativi progetti, quando il loro importo non supera i 100 milioni se trattasi di lavori da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata, o i 50 milioni se trattasi di lavori da eseguire in economia.

Superando i detti limiti, all'istruttoria ed all'approvazione dei progetti stessi provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Fra tali lavori sono da ricordare quelli per il completamento della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, per i quali è stato compilato un progetto generale che importa una spesa complessiva di lire 6.664.000.000.

Di tali lavori è stato anche redatto un progetto di stralcio per un primo lotto, dell'ammontare di lire 1.450.000.000 al quale sarà al più presto dato inizio essendo quasi completata l'istruttoria ed assicurato il finanziamento.

È anche assicurato il finanziamento di un secondo lotto di lavori dell'importo di lire 1.240.000.000 il cui progetto è stato anche esso già redatto e sul quale è stata iniziata la prescritta istruttoria.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede altresì alla costruzione dei nuovi edifici demaniali la cui spesa, non potendo far carico alle normali assegnazioni di bilancio, con le quali possono, come è noto, essere eseguiti soltanto lavori di riparazione, completamento e sistemazione di edifici pubblici esistenti, e non nuove costruzioni, viene di volta in volta autorizzata con leggi speciali.

Anche i fondi relativi a tali lavori sono iscritti nei capitoli in gestione dei Provveditorati i quali, come per le opere di completamento, riparazione, sistemazione sopraccennate, provvedono all'approvazione dei relativi progetti se il loro importo non supera i limiti della loro competenza.

In caso contrario alla loro approvazione provvede il Ministero.

Fra tali lavori sono da ricordare:

a) i nuovi palazzi di giustizia di Nuoro e di Melfi e il nuovo Centro di rieducazione minorili di Roma finanziati con la legge 31 luglio 1952, n. 1218;

b) le nuove sedi degli Uffici finanziari di Torino e di Firenze, finanziati con la legge 10 aprile 1953, n. 311.

Per quanto riguarda i lavori a pagamento differito, a' termini della legge 12 luglio 1949, n. 460, è in corso di attuazione il programma di lavori a suo tempo compilato.

I relativi progetti, qualunque ne sia l'importo, vengono approvati dal Ministero in quanto i relativi fondi trovansi iscritti in capitoli di bilancio amministrati dal Ministero.

Di tali lavori sono in corso di esecuzione quelli di completamento del Palazzo di giustizia di Palermo, per la nuova sede degli Uffici statali di Como, per l'ampliamento dell'Istituto Regina Elena di Roma, per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Potenza, per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Pescara, per la costruzione delle nuove sedi del Genio civile e degli Uffici statali di Brindisi e quelli per la costruzione del primo lotto del Carcere giudiziario di Trapani.

Un problema particolarmente importante che attende la sua soluzione è quello del completamento di alcuni edifici pubblici, iniziati prima o durante la guerra, in base a leggi speciali, e rimasti incompiuti per insufficienza dei fondi stanziati in bilancio.

Fra le predette opere si segnalano le principali:

completamento del complesso degli edifici dei nuovi Istituti di prevenzione e pena in Roma;

il palazzo degli Uffici finanziari di Udine;

completamento del palazzo di giustizia di Forlì, rimasto incompleto a causa della guerra;

completamento del palazzo di giustizia di Pisa.

È infine da ricordare la legge 2 luglio 1952, n. 703, con la quale l'onere per l'accasermamento delle forze di polizia, in precedenza a carico delle Amministrazioni provinciali, è stato trasferito a carico del bilancio dello Stato.

In forza di tale legge e del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, la costruzione di tali nuove caserme spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Per poter fare ad esse una adeguata sistemazione è stato segnalato dal Ministero dell'interno un fabbisogno di 53 caserme per gli agenti di pubblica sicurezza e di 546 caserme per i carabinieri, per un importo complessivo di 17 miliardi.

Data l'ingente spesa occorrente e poichè, comunque, con i fondi di bilancio, come si è accennato, è possibile eseguire soltanto lavori di sistemazione, completamento e riparazione di edifici pubblici esistenti e non nuove costruzioni, per risolvere il grave problema occorrerebbe l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che autorizzasse la costruzione di detti edifici e lo stanziamento degli occorrenti fondi.

Si dovrebbe infine provvedere alla sistemazione, sul piano nazionale, degli immobili dell'ex fascio da adattare a sedi di pubblici servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1954, n. 159.

La sistemazione di tali edifici, da un'accurata indagine, importa la spesa di circa 3 miliardi che occorrerebbe anch'essa autorizzare con apposita legge.

B) RICOSTRUZIONE EDILIZIA E CASE PER SENZA TETTO IN DIPENDENZA DEGLI EVENTI BELLICI.

L'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia ha in gestione i fondi relativi alla:

1) concessione di contributi a privati per il ripristino dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, sostituito poi dal decreto legislativo luogotenenziale del 10 aprile 1947, n. 261 — legge 25 giugno 1949, n. 409 — legge 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607;

2) concessione di contributi agli enti gestori (I.A.C.P. e Comuni) a norma dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408;

3) costruzione case per senza tetto (decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1955, n. 305 — decreto legislativo luogotenenziale 10 aprile 1947, n. 261 — legge 25 giugno 1949, n. 409 — legge 1° ottobre 1951, n. 1141);

4) attuazione dei piani di ricostruzione decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 154 — 10 aprile 1947, n. 261 — decreto legislativo luogotenenziale 17 aprile 1948, n. 740 e legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

1. — *Ripristino case di abitazione.*

Allo scopo di favorire e stimolare l'attività dei privati per la riparazione e ricostruzione dei loro fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici lo Stato concede congrui contributi a norma delle leggi più sopra indicate.

Tali contributi raggiungono la misura del 70 per cento per i lavori di riparazione non superiore alle lire 500.000, mentre per quelli di ricostruzione, il cui importo non superi le lire 1.200.000, il contributo raggiunge la misura dell'80 per cento.

Ai proprietari di una unica casa di abitazione, che riducono il volume per contenere la spesa nel limite di lire 1.200.000 viene concesso invece il totale rimborso della spesa.

I predetti contributi denominati « contributi diretti in capitale », vengono corrisposti in contanti a lavori ultimati e collaudati. Queste norme è opportuno rivederle, perchè dato l'aumentato costo delle aree e del materiale, con lire 1.200.000 è praticamente impossibile costruire una casetta.

Per i lavori di riparazione per una spesa superiore al detto limite di lire 500.000 e per i lavori di ricostruzione di importo superiore alle lire 1.200.000, i contributi vengono corrisposti con il sistema differito rispettivamente in 60 semestralità per i primi ed in 30 annualità per i secondi.

I lavori per la riparazione delle case danneggiate possono ritenersi prossocchè ultimati, anche perchè quando è venuta a mancare la

iniziativa privata è intervenuto lo Stato, per ragioni d'interesse pubblico, a curare l'esecuzione dei lavori, salvo recupero della spesa dilazionabile nel tempo (20 annualità) di quota parte di essa (2/3 o 1/3).

I vani riparati col contributo dello Stato da privati, da Istituti autonomi per le case popolari e dall'I.N.C.I.S., dall'inizio al 31 dicembre 1955 sono n. 4.038.271 per un importo di lavori di lire 161.925.953.000.

I vani ricostruiti con il contributo dello Stato dall'inizio al 31 dicembre 1955 sono n. 322.844 per un importo di lavori di lire 121.039.260.000.

In seguito alla emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 607, è stata restituita all'Amministrazione dei lavori pubblici, la competenza per la concessione dei contributi ai proprietari di case di abitazione sinistrate dalla guerra.

In conseguenza di ciò le pratiche di concessione dei contributi medesimi, che erano state trasmesse dagli Uffici del genio civile alla Intendenza di finanza furono restituite nuovamente agli Uffici del genio civile unitamente a quelle che le predette Intendenze avevano ricevuto direttamente.

Dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici decentrati dipendenti da questo Ministero è risultato che le pratiche giacenti fino al 29 febbraio 1955 che dovevano essere trattate e definite sia presso i predetti uffici che presso questo Ispettorato sono 7.307 per un complessivo importo di lavori di lire 78.329.000.000 sui quali dovrà essere concesso il contributo annuo di lire 3.133 milioni.

Per far fronte alla concessione dei relativi contributi sul bilancio del Ministero per il *corrente esercizio* sono state stanziati (cap. 126 art. 1) lire 1.250.000.000 e per il prossimo esercizio finanziario lire 300.000.000.

Se si tien conto delle pratiche giacenti, ancora da evadere sia presso il Ministero che presso i Provveditorati alle opere pubbliche, e dei lavori in corso di esecuzione, per cui, come si è detto più sopra, occorrerebbe una somma in annualità di oltre 3 miliardi, appare evidente che lo stanziamento concesso per lo esercizio 1956-57 è insufficiente e va integrato di altre lire 1.200.000.000 portando così lo stanziamento a lire 1.500.000.000 quanto era stato richiesto in sede di previsione.

2. — *Costruzione case per i senza tetto.*

Tra le attività svolte nel dopoguerra dal Ministero dei lavori pubblici, di primissima importanza per la sua alta funzione sociale è stata la costruzione di case per i senza tetto.

Alla legislazione d'urgenza fecero seguito le leggi 10 aprile 1947, n. 261, 25 giugno 1949, n. 409 e 1° ottobre 1951, n. 1141, con disposizioni più organiche e più vaste per adeguarsi all'ampiezza del problema delle case per le famiglie sinistrate dalla guerra, e per i profughi che avevano dovuto abbandonare la loro terra e trovare asilo in altri centri abitati.

Nonostante gli sforzi ed i mezzi prodigati è doveroso riconoscere che, purtroppo, permangono ancora numerose famiglie che in conseguenza della guerra non possono disporre di una abitazione sana e confortevole.

Per venire incontro, almeno in parte, al bisogno delle numerose famiglie rimaste prive di alloggio il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 1955 alla costruzione di n. 342.113 vani.

Dalla esposizione di tali cifre si rileva l'apprezzabile e notevole intervento compiuto dallo Stato. Occorre, però, fare presente che resta ancora molto da fare in tale settore, data la vastità dei danni prodotti dalla guerra.

Per risolvere il problema più urgente e soddisfare parzialmente le richieste dei Comuni più provati occorrerebbe procedere alla costruzione di non meno di n. 15.000 nuovi alloggi con una spesa che si aggira sui 30 miliardi di capitale corrispondente all'annualità di lire 1.858.611.600.

Gli stanziamenti delle somme in annualità per la costruzione di case per senza tetto (Capitolo 217 del corrente esercizio) sono stati complessivamente di lire 1.965.000.000 fino all'esercizio 1951-52.

Dall'esercizio 1952-53 in poi non vennero più stanziati fondi per cui le insistenti richieste da parte dei vari Comuni ad Autorità politiche ed amministrative rimasero senza accoglimento.

Sarebbe, quindi, opportuno che in sede di discussione di bilancio venisse ripreso in esame tale problema, che non può ritenersi risolto, con la legge 9 agosto 1954, n. 640, poiché essa è stata emanata allo scopo di dare

alloggio ai baraccati e cavernicoli, mentre il problema rimane insoluto per le numerose famiglie che a distanza di tanti anni soffrono ancora le conseguenze della guerra per la distruzione delle loro abitazioni.

Sarebbe sufficiente che a decorrere dal prossimo esercizio 1956-57 venisse stanziata annualmente l'annualità di lire 300 milioni per dare modo al Ministero dei lavori pubblici di continuare quest'opera di ricostruzione che ha conseguito un così profondo risultato umano di cui lo Stato italiano può andare giustamente fiero, e per esso i Governi che lo hanno amministrato.

Per incrementare le nuove costruzioni si è fatto ricorso al sistema del così detto « rad-doppio », lo Stato cioè, a norma dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949 può cedere in proprietà agli Enti gestori (di norma Istituti autonomi per le case popolari ed in via eccezionale ai Comuni) degli alloggi per senza tetto costruiti dallo Stato, a condizione che gli Enti medesimi costruiscano un complesso abitativo equivalente a quello statale. In tal caso lo Stato concede un contributo dell'1 per cento per 35 anni sulla spesa occorsa per erigere le nuove costruzioni.

In applicazione di tale norma fino al 29 febbraio 1956 sono stati stipulati ed approvati, con gli Enti predetti n. 61 contratti riguardanti la costruzione di n. 3.497 nuovi alloggi.

C) COSTRUZIONE DI NUOVE CHIESE E CASE CANONICHE.

Altra materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici è quella relativa alla concessione di contributi, pari alla spesa occorrente per la costruzione del rustico di nuove chiese e nuove case canoniche (legge 18 dicembre 1952, n. 2522).

La concessione dei singoli contributi venne, fino allo scorso esercizio, demandata ai Provveditorati per le opere pubbliche in base alla ripartizione dei fondi (che veniva effettuata annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con la Pontificia commissione centrale per l'Arte sacra in Italia) nei singoli capitoli di gestione provveditoriale.

Nel corrente esercizio finanziario 1955-56, la gestione è stata accentrata all'Amministrazione centrale ed è stata stanziata la somma di lire 4 miliardi in un unico capitolo (138).

Per il prossimo esercizio finanziario è previsto, nel corrispondente capitolo (141) uno stanziamento limitato ad un miliardo, somma del tutto insufficiente.

Nel bilancio del corrente esercizio è stata iscritta, al capitolo 153-bis, art. 7, la somma di lire 500.000.000 per la costruzione di nuove chiese in Trieste, in base alla legge 26 marzo 1955, n. 173, articolo 9. I relativi provvedimenti sono di competenza del Commissario generale del Governo, a norma della legge 27 giugno 1955, n. 514.

D) RIPRISTINO EDIFICI DI CULTO E EDIFICI ADIBITI AD USO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA.

La Direzione generale dei servizi speciali provvede, tra l'altro, con i fondi di bilancio, alla esecuzione, mediante il sistema della concessione, dei lavori di ripristino degli edifici di culto e di beneficenza devastati dalla guerra.

Il fondo stanziato nell'esercizio corrente sul capitolo 147 gestito dall'Amministrazione centrale è di lire 1.600.000.000 di cui peraltro sole lire 800.000.000 (articolo 2) a disposizione per i detti ripristini.

Alla detta somma è da aggiungere un'aliquota del 5 per cento degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa di gestione provveditoriale che viene posta a disposizione dell'Amministrazione centrale per le opere in concessione, mentre resta sempre affidata ai Provveditorati alle opere pubbliche, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione delle opere a cura diretta dell'Amministrazione.

Tale aliquota per l'esercizio corrente è stata pari a complessive lire 524 milioni.

La previsione di spesa per l'esercizio 1956-57 sul corrispondente capitolo 149 è di sole lire 850.000.000.000. A causa di tale decurtazione le somme, che verranno destinate al ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, saranno assolutamente inadeguate anche per fronteg-

giare le sole esigenze di più spiccata urgenza.

Fra le opere più importanti, in via di ultimazione, quella di maggiore rilievo è la ricostruzione del grandioso complesso dell'Abbazia di Montecassino, che, con l'avvenuta approvazione e con il finanziamento dei due ultimi lotti di lavori, ha importato una spesa complessiva di lire 3.167.511.088.

E) RICOSTRUZIONE DEL CASSINATE.

Con decreto legislativo presidenziale 2 aprile 1948, n. 688, fu autorizzata la spesa di 10 miliardi a pagamento differito in annualità trentennali, pari a lire 688.053.900, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti da eseguirsi nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino.

I lavori furono affidati in concessione all'Ente ricostruzione cassinate (E.RI.CAS.) mediante convenzione 8/3/49, n. 38 di Rep.

A cura dell'Ente predetto sono stati eseguiti:

1) Lavori di riparazione e ricostruzioni dipendenti da danni di guerra con la spesa in annualità trentennali di	L. 318.995.760
2) Fabbricati ad uso alloggio per i senza tetto in dipendenza della guerra di	» 119.361.925
3) Completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni locali, con la spesa in annualità trentennali di	» 229.986.300
Totale annualità impegnate	L. 668.343.985

Poichè il limite d'impegno dell'annualità è stabilito in lire 688.053.900 (cap. 219, esercizio 1955-56, cui corrisponde il cap. 223 dell'esercizio 1956-57) restano da impegnare, ad esaurimento dell'autorizzazione di spesa, annualità per lire 19.709.915, corrispondenti a circa lire 302.204.000 di lavori.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONCESSIONI EFFETTUATE SULLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 1955-56
GRAVANTI SUI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 705.

ESERCIZIO	ISTITUTI CASE POPOLARI		I. N. C. I. S.		COOPERATIVE EDILIZIE		TOTALE		NOTE
	Programma lavori	Contributo	Programma lavori	Contributo	Programma lavori	Contributo	Programma lavori	Contributo	
1956-57	2.157.000.000	86.280.000	3.000.000.000	120.000.000	721.245.000 (a)	18.031.125	5.878.245.000	224.311.125	(a) trattasi di concessioni suppletive per consentire a cooperative già finanziate di poter ultimare il programma costruttivo.
1957-58	2.050.000.000	82.000.000	3.000.000.000	120.000.000	—	—	5.050.000.000	202.000.000	
1958-59	2.300.000.000	92.000.000	3.000.000.000	120.000.000	—	—	5.300.000.000	212.000.000	
Totale	6.507.000.000	260.280.000	9.000.000.000	360.000.000	721.245.000	18.031.125	16.228.245.000	638.311.125	

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI CONCESSI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CASE MALSANE AI SENSI DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 640, NEGLI ESERCIZI 1953-54 AL 1955-56.

N. d'ordine	REGIONE	Esercizi 1953-55	Esercizio 1955-56	Totale
1	1ª GIUNTA CASAS	1.560.000.000	3.000.000.000	4.560.000.000
2	PIEMONTE	915.000.000	1.230.000.000	2.145.000.000
3	LOMBARDIA	1.269.000.000	1.080.000.000	2.349.000.000
4	TRENTINO	190.000.000	226.400.000	416.400.000
5	VENETO	1.925.000.000	1.425.000.000	3.350.000.000
6	LIGURIA	605.000.000	450.000.000	1.055.000.000
7	EMILIA	1.085.000.000	1.110.000.000	2.195.000.000
8	TOSCANA	1.170.000.000	1.013.756.476	2.183.756.476
9	MARCHE	680.000.000	948.283.378	1.628.283.378
10	UMBRIA	240.000.000	230.000.000	470.000.000
11	LAZIO	1.435.000.000	4.179.000.000	5.614.000.000
12	ABRUZZO	710.000.000	915.000.000	1.625.000.000
13	CAMPANIA	1.821.000.000	2.400.560.146	4.221.560.146
14	PUGLIA	1.280.000.000	1.360.000.000	2.640.000.000
15	LUCANIA	440.000.000	480.000.000	920.000.000
16	CALABRIA	810.000.000	712.000.000	1.522.000.000
17	SICILIA	1.380.000.000	3.440.000.000	4.820.000.000
18	SARDEGNA	485.000.000	800.000.000	1.285.000.000
	TOTALE	18.000.000.000	25.000.000.000	43.000.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI CONCESSI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CASE MALSANE
AI SENSI DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 640, DALL'ESERCIZIO 1956-57 ALL'ESERCIZIO 1960-61.

Numero	R E G I O N E	Esercizio 1956-57	Esercizio 1957-58	Esercizio 1958-59	Esercizio 1959-60	Esercizio 1960-61	TOTALE
1	1 ^a GIUNTA CASAS	3.375.000.000	3.375.000.000	3.360.000.000	3.360.000.000	3.360.000.000	16.330.000.000
2	PIEMONTE	950.000.000	1.100.000.000	600.000.000	—	—	2.650.000.000
3	LOMBARDIA	570.000.000	800.000.000	600.000.000	—	—	1.970.000.000
4	TRENTINO	100.000.000	150.000.000	—	—	—	250.000.000
5	VENETO	850.000.000	500.000.000	500.000.000	—	—	1.850.000.000
6	LIGURIA	—	—	—	—	—	—
7	EMILIA	400.000.000	350.000.000	200.000.000	—	—	950.000.000
8	TOSCANA	351.243.524	350.000.000	200.000.000	—	—	901.243.524
9	MARCHE	500.000.000	500.000.000	—	—	—	1.000.000.000
10	UMBRIA	—	—	—	—	—	—
11	LAZIO	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	—	—	9.600.000.000
12	ABRUZZO	140.000.000	—	—	—	—	140.000.000
13	CAMPANIA	100.000.000	100.000.000	—	—	—	200.000.000
14	PUGLIA	1.750.000.000	1.550.000.000	300.000.000	200.000.000	—	3.800.000.000
15	LUCANIA	—	—	—	—	—	—
16	CALABRIA	—	—	—	—	—	—
17	SICILIA	4.580.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.000.000.000	22.080.000.000
	TOTALE	16.866.243.524	16.475.000.000	13.460.000.000	8.060.000.000	7.360.000.000	62.221.243.524

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI CONCESSI PER L'EDILIZIA POPOLARE

22.12.1947, n° 1600; 5.3.1948, n° 121; 2.7.1949,

E S E R C I Z I O	ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI		I. N. C. I. S.	
	Finanziamenti concessi	Contributo	Finanziamenti concessi	Contributo
1947-49	22.087.123.000	331.306.845	5.350.000.000	80.250.000
1949-50	18.173.820.000	731.482.522	2.155.000.000	91.587.500
1950-51	22.322.300.000	911.622.126	4.685.000.000	199.112.500
1951-52	10.710.510.144	414.908.000	1.233.000.000	52.402.500
1952-53	10.737.000.000	429.480.000	1.214.058.795	51.597.500
1953-54	935.000.000	37.400.000	3.188.235.295	135.500.000
TOTALI	84.965.753.144	2.856.199.493	17.825.294.090	610.450.000
1954-55	15.663.945.000	595.557.800	1.411.764.705	60.000.000
1955-56	29.471.000.000	1.178.840.000	2.823.529.410	120.000.000
TOTALI	45.134.945.000	1.775.397.800	4.235.294.115	180.000.000
TOTALI GENERALI	130.100.698.145	4.631.597.293	22.060.588.205	790.450.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ED ECONOMICA AI SENSI DELLA LEGGE 8.5.1947, n° 399;
n° 408 E SUCCESSIVE, 9 AGOSTO 1954, n° 705

COMUNI E PROVINCE		ENTI VARI		COOPERATIVE EDILIZIE		T O T A L E	
Finanziam. concessi	Contributo	Finanziam. concessi	Contributo	Finanziam. concessi	Contributo	Finanziamenti concessi	Contributo
10.305.700.000	154.585.500	5.805.600.000	87.084.000	11.047.552.000	165.713.280	54.595.975.000	818.939.625
7.145.900.000	254.976.500	6.325.600.000	251.103.167	18.461.000.000	731.154.500	52.261.320.000	2.060.304.189
10.298.129.000	411.925.160	8.874.500.000	350.980.000	29.030.162.072	1.149.423.184	75.210.091.072	3.023.062.970
3.619.151.600	140.616.304	3.590.720.000	141.178.800	22.220.260.468	797.575.453	41.373.642.212	1.546.681.057
4.118.462.200	160.973.305	2.305.744.500	90.544.230	21.662.785.000	752.095.625	40.038.050.495	1.484.690.660
4.991.589.000	196.238.805	9.548.489.500	377.935.745	66.370.952.000	2.519.536.330	85.034.265.795	3.266.610.880
40.478.931.800	1.319.315.574	36.450.654.000	1.298.825.942	168.792.711.540	6.115.498.372	348.513.344.574	12.200.289.381
1.701.500.000	68.007.500	4.085.170.000	162.050.100	18.281.000.000	728.423.750	41.143.379.705	1.615.039.150
3.415.855.000	129.983.875	5.614.534.028	216.894.105	34.590.512.000	1.336.612.400	75.915.430.438	2.982.330.380
5.117.355.000	197.991.375	9.699.704.028	378.944.205	52.871.512.000	2.065.036.150	117.058.810.143	4.597.369.530
45.596.286.800	1.517.306.949	46.150.358.028	1.677.770.147	221.664.223.540	8.180.534.522	465.572.154.717	16.797.658.911

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI CONCESSI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI

E S E R C I Z I O	ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE					
	Finanziamenti promessi		Decreti emessi		Decreti da emettere	
	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori
1949-50	325	3.699.487.275	298	3.485.264.275	27	214.223.000
1950-51	625	7.259.553.484	510	6.357.327.559	115	902.225.925
1951-52	659	7.579.461.977	512	5.864.035.615	147	1.715.426.362
1952-53	872	11.279.673.775	610	7.044.104.371	262	4.235.569.404
1953-54	787	9.639.698.603	394	2.485.792.417	393	7.153.906.186
1954-55	1.545	17.778.905.563	67	875.650.563	1.478	16.903.255.000
1955-56	—	—	—	—	—	—
TOTALI	4.813	57.236.780.677	2.391	26.112.174.800	2.422	31.124.605.877

NOTA. — In conformità della legge, il programma per la ripartizione del contributo, autorizzato per l'esercizio 1955-56 Ministero della pubblica istruzione e trovasi tuttora in elaborazione.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE						T O T A L E					
Finanziamenti promessi		Decreti emessi		Decreti da emettere		Finanziamenti promessi		Decreti emessi		Decreti da emettere	
N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori	N. opere	Importo lavori
190	3.155.654.255	115	2.444.345.000	75	718.300.255	515	6.855.141.530	413	5.929.609.275	102	925.532.255
302	6.603.428.980	193	5.065.797.000	109	1.537.631.980	927	13.862.982.464	703	11.423.124.559	224	2.439.857.905
296	5.988.397.544	168	3.091.971.000	128	2.896.426.544	955	13.567.859.521	680	8.956.006.615	275	4.611.852.906
474	9.788.621.421	238	4.568.821.464	236	5.219.799.957	1.346	21.068.295.196	848	11.612.925.835	498	9.455.369.361
334	7.228.230.366	127	2.016.965.500	207	5.211.264.866	1.121	16.867.928.968	521	4.502.757.917	600	12.365.171.052
669	14.375.901.000	6	157.000.000	663	14.218.901.000	2.214	32.154.806.563	73	1.032.650.563	2.141	31.122.156.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.265	47.140.233.566	847	17.344.899.964	1.418	29.795.333.602	7.078	104.377.014.143	3.238	43.457.074.764	3.840	60.919.939.470

in lire 1.500.000.000 e che consentirà di programmare lavori per circa lire 30 miliardi, è predisposto in collaborazione con il

LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 640

ELIMINAZIONE CASE MALSANE.

1) Importo dei lavori ultimati e in corso di costruzione — Numero degli alloggi e dei vani costruiti e in corso di costruzione:

ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE

Lavori ultimati	L.	117.476.970	alloggi n.	64	vani n.	320
Lavori in corso	»	13.255.451.226	»	»	7.583	« » 36.088

ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

Lavori ultimati	L.	888.593.817	»	»	468	» » 2.172
Lavori in corso	»	7.952.348.667	»	»	4.325	» » 19.249

		L.	22.213.870.680	alloggi n.	12.440	vani n.	57.829

2) Numero degli alloggi e dei vani da costruire con i finanziamenti già concessi.

Complessivamente, tenuto anche conto dei quartieri autosufficienti, della Regione siciliana e del programma U.N.R.R.A., è stata assegnata, ripartita tra i vari esercizi finanziari, la somma di lire 109.421.243.524.

Considerato che sono stati già costruiti o sono in corso di costruzione alloggi per il sopra detto importo di lire 22.213.870.680 con la rimanente somma di lire 87.207.372.844 verranno a realizzarsi n. 45.898 alloggi e n. 229.494 vani, calcolando la spesa media di lire 1.900.000 per alloggio e di lire 380.000 a vano.

3) Numero degli alloggi e dei vani da costruire con i fondi ancora disponibili sullo stanziamento complessivo di lire 168 miliardi. Rimangono ancora da assegnare lire 58.578.756.476 che consentiranno la costruzione di n. 30.830 alloggi e di n. 154.154 vani, calcolando sempre il costo medio per alloggio di lire 1.900.000 e per vano di lire 380.000.

Con lo stanziamento complessivo di lire 168 miliardi il Ministero prevede di risolvere il problema della eliminazione delle baracche, grotte, scantinati e dello sgombero degli edifici pubblici.

Il problema della eliminazione degli alloggi impropri non potrà, quindi, essere affrontato in modo risolutivo, ove si ricordi che il censimento del 1951 ha dato un totale di numero 1.097.180 vani e 219.436 alloggi impropri.

COORDINAMENTO OPERA COSTRUTTIVA NEL CAMPO
DELL'EDILIZIA ABITATIVA COMUNQUE FINANZIATA
DALLO STATO.

Attualmente tale attività è di competenza, per quanto concerne valori apprezzabili, del Ministero dei lavori pubblici e della Gestione I.N.A.-Casa.

Il Ministero dei lavori pubblici coordina e controlla le iniziative degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'U.N.R.R.-Casas, delle Cooperative edilizie, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti che costruiscono senza fini di lucro; resta fuori da tale sfera di competenza solo la Gestione I.N.A.-Casa la quale però fa parte del Comitato di coordinamento dell'attività edilizia, svolta col concorso dello Stato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 1954, presso il Ministero dei lavori pubblici e presieduto dallo stesso Ministro dei lavori pubblici.

Sarebbe auspicabile, anche per ovvie ragioni di competenza istituzionale, che la Gestione I.N.A.-Casa se non assorbita, fosse almeno condotta sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Non sembra consigliabile la istituzione di un Ente coordinatore, essendo il Ministero dei lavori pubblici, specie ora dopo la entrata in vigore delle norme sul decentramento, assolutamente in grado di provvedere al coordinamento stesso, tramite la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.

IV. — OPERE IGIENICHE E OSPEDALI.

È questo un campo a riflessi squisitamente sociali ed economici, per cui il Ministero dei lavori pubblici pur trattandosi di opere istituzionalmente di pertinenza di Enti locali, è venuto assumendo un'ingerenza sempre più penetrante: o provvedendo direttamente, a sue spese, alla costruzione di complessi impianti di acquedotto nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647; (nell'Italia meridionale opera la Cassa per il Mezzogiorno, in base alla legge 10 agosto 1950, n. 646) o concedendo contributi cospicui ai Comuni ed Enti interessati per svariate opere igienico-sanitarie, come acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri, lavatoi, ecc., in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla base di programmi accuratamente predisposti. Purtroppo, però, l'attuazione di questi programmi trova ostacoli in deficienza di finanziamento, tanto per le opere della legge n. 647, quanto per le opere sussidiate ai sensi della legge n. 589.

In proposito si segnala la continua diminuzione del limite di impegno annuo di contributi, che da una media di lire 700 milioni è sceso a lire 510 milioni nel corrente esercizio ed è previsto in lire 450 milioni per il prossimo esercizio.

La situazione degli interventi per le singole categorie di opere risulta dai seguenti dati:

A) ACQUEDOTTI.

a) Le leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 15 luglio 1954, n. 543, hanno, come è noto, complessivamente autorizzato spese, ripartite in 12 esercizi, per lire 51 miliardi.

Su tali spese, sono stati assunti impegni per lire 18.560.000.000 sugli stanziamenti degli esercizi decorsi e del corrente, mentre per lire 11.565.952.922 sono state concesse le autorizzazioni ad eseguire i lavori anticipatamente, con l'impegno di effettuare i pagamenti sugli stanziamenti degli esercizi futuri.

b) In applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, a decorrere dall'esercizio 1949-50

fino a quello in corso 1955-56, sono state ammesse a contributo opere di acquedotto per l'importo di lire 45 miliardi in spesa capitale.

B) FOGNATURE.

È da premettere che, nel settore delle fognature, non si è ritenuto di intervenire con le provvidenze straordinarie della legge 10 agosto 1950, n. 647, essendosi ravvisato più opportuno di riservare i finanziamenti alle opere di acquedotto.

In conseguenza, il fabbisogno previsto per dotare tutti i Comuni di un'adeguata rete di fognatura è di oltre 130 miliardi.

Sui limiti di impegno finora autorizzati, in applicazione della legge n. 589, sono stati concessi contributi per opere di fognatura, per oltre 30 miliardi in spesa capitale.

C) OPERE IGIENICHE MINORI.

Tra tali opere rientrano i cimiteri, i matatoi, i lavatoi, i bagni pubblici, ecc.

Per la costruzione di esse sono stati concessi contributi per un importo di lavori di circa lire 21 miliardi.

D) OSPEDALI.

Molto grave è in Italia la deficienza di attrezzatura sanitaria. Si calcola infatti che per raggiungere un *minimum* di posti-letto per ogni 1.000 abitanti, occorrerebbe costruirne almeno 60.000, con una spesa complessiva di circa lire 120 miliardi.

L'intervento dello Stato è attuato anche in questo settore mediante la legge n. 589, integrata dalla successiva 4 agosto 1955, n. 723, che ha concesso la garanzia dello Stato nelle operazioni di mutui per la costruzione di ospedali.

In complesso, in base a detta legge, sono stati concessi contributi per l'esecuzione di opere ospitaliere per circa 27 miliardi di lire.

Inoltre, per andare incontro a taluni casi più gravi, di centri sprovvisti quasi del tutto di ospedale, è stata presa l'iniziativa, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 589, di studiare

uno schema di ospedale-tipo con 69 posti-letto, e ne è stata prevista la realizzazione in vari Comuni dell'Italia meridionale.

Il costo di ogni opera è calcolato in oltre lire 100.000.000.

Si confida che tale iniziativa-pilota dia buoni risultati.

Dai dati innanzi esposti, risulta evidente il notevole onere che lo Stato si assume per la realizzazione di tante opere indispensabili alla vita civile che gli Enti locali, con i loro limitati mezzi, non sarebbero in grado di eseguire. È questo un chiaro indirizzo sociale che caratterizza l'attività del Ministero dei lavori pubblici tesa specialmente al soddisfacimento delle istanze delle regioni più depresse.

Ma la costruzione di opere tanto importanti e costose richiede stanziamenti adeguati per la manutenzione e, per quanto riguarda particolarmente gli acquedotti e le fognature, l'esercizio, e ciò per evitare che l'incuria, dovuta a mancanza di organizzazione e di mezzi, pregiudichi le opere.

Per risolvere tale problema si riterrebbe necessario costituire appositi Enti.

Il convincimento del Ministero della utilità, per non dire della necessità, di affidare agli Enti speciali la gestione degli acquedotti trova il suo fondamento nella esperienza favorevole, che data ormai da molti anni, fatta con l'Ente per l'acquedotto pugliese e con l'Ente per gli acquedotti siciliani.

Il primo, come è noto, si occupa, oltre che dei Comuni pugliesi, anche di quelli della Basilicata e di qualche altro dell'Irpinia.

Per i Comuni serviti, l'E.A.P. può assolvere — in base all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 — anche l'incarico di espletare le pratiche relative ai finanziamenti, compito questo nel quale i Comuni minori, in special modo, incontrano di solito notevoli difficoltà che ostacolano e ritardano l'applicazione della legge n. 589.

I compiti dell'Ente acquedotti siciliani sono pure molto importanti, occupandosi esso, tra l'altro, della gestione di numerosi piccoli acquedotti che i Comuni proprietari trascuravano, causando lamentele delle popolazioni interessate per le continue sospensioni del servizio.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACQUEDOTTI

	Opere	Importo lavori
A) Applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589:		
Opere finanziate (eseguite, in corso di esecuzione o di prossimo inizio) . .	Centro-Nord n. 3.408	L. 45.337.900.000
	Sud » 1.377	» 25.597.000.000
	Totale	L. 70.934.900.000
B) Applicazione leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 15 luglio 1954, n. 543:		
Opere finanziate (eseguite, in corso di esecuzione e di prossimo inizio) . .	Centro-Nord n. 150	L. 30.500.000.000
C) Fabbisogno ulteriore:		
	Centro-Nord	L. 67.326.000.000
	Sud	» 29.614.000.000
	Totale	L. 97.040.000.000

OSPEDALI

Applicazione legge 3 agosto 1949, n. 589:		
a) Opere finanziate (eseguite, in corso di esecuzione e di prossimo inizio).	Centro-Nord n. 549	L. 17.889.500.000
	Sud » 415	» 19.747.000.000
	Totale	L. 37.636.500.000
b) Fabbisogno ulteriore.		
	Centro-Nord	L. 17.805.000.000
	Sud	» 16.395.000.000
	Totale	L. 34.200.000.000

V. — VIABILITÀ ORDINARIA NON STATALE.

A) INTERVENTO PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE.

Per quel che concerne l'attività intesa alla realizzazione delle opere d'interesse degli Enti locali nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale, è da farsi richiamo alla legge 10 agosto 1950, n. 647, modificata ed integrata con le leggi 2 gennaio 1952, n. 10, e 25 luglio 1952, n. 949, nonché alla legge 15 luglio 1954, n. 543, con la quale è stata autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel periodo decennale 1950-51—1961-62.

I relativi programmi, approvati dal Comitato dei ministri, sono in avanzato corso di realizzazione, e comprendono opere a totale carico dello Stato (la cui spesa grava sui capitoli di bilancio in gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche) ed opere fruente del contributo statale capitalizzato (la cui spesa grava sul capitolo di bilancio in gestione dell'Amministrazione centrale).

Tra le opere eseguite, od in corso, si segnalano la strada Romea, in tratti ricadenti nelle provincie di Venezia, Rovigo, Ravenna e Ferrara; la litoranea La Spezia-Sestri Levante; la galleria di Ancona, la strada della Val Cellina; la strada della Val Degano: la Feltrina, la Valnerina, la Ostia-Anzio ed altre.

In merito a tale attività, è da porre in rilievo che essa, in rapporto alla nota situazione della viabilità provinciale e comunale, diverrebbe maggiormente operante con un ulteriore finanziamento statale non inferiore a lire 30 miliardi da ripartirsi nel settennio, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario.

I Provveditori curano inoltre il finanziamento, con i loro fondi, per la costruzione di opere viabili d'interesse di Enti locali ammesse a speciali benefici di legge ed i cui programmi esecutivi sono stati, a suo tempo, concordati con la Cassa per il Mezzogiorno.

Con gli esigui stanziamenti, la disposizione di cui all'articolo 321 della legge sui lavori pubblici può dirsi del tutto inoperante. D'altra parte, la misura del sussidio (25 per cento)

appare talmente inadeguata da consigliare i Comuni a fare ricorso alle più vaste provvidenze delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Com'è noto, infatti, in materia di viabilità ordinaria, lo Stato interviene, anche, ad integrazione dell'attività e nell'interesse degli Enti locali mediante la concessione di contributi in annualità, in base alle citate leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Circa le attività da svolgersi nel prossimo esercizio, è da porre in rilievo che tali attività, purtroppo, potranno essere assai limitate, per quel che concerne nuove assegnazioni, data la esiguità dei fondi assegnati (lire 100.000.000 per annualità di contributi) assolutamente insufficienti a far fronte, sia pure in minima parte, alle pressanti richieste degli Enti locali, il cui numero è notevolmente aumentato in relazione alla più ampia sfera di applicabilità della legge 184 rispetto alla 589.

Ne consegue che le due anzidette leggi, di cui è superfluo sottolineare la grande importanza sotto l'aspetto sociale ed economico, diverrebbero pressochè inoperanti, qualora non si determinasse un maggiore intervento finanziario per sopperire alle primordiali esigenze di vita civile dei Comuni privi di strade.

B) DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE.

Fin dal 1935, si sentì la necessità di istituire un apposito Ispettorato presso la Direzione generale della viabilità ordinaria con la funzione specifica di curare l'attuazione e lo studio delle disposizioni necessarie per adeguare la viabilità alle esigenze del traffico.

L'enorme sviluppo assunto dal traffico automobilistico in quest'ultimo dopoguerra, ha accresciuto a dismisura l'importanza e l'estensione dei compiti istituzionali dell'Ispettorato della viabilità che si concretano, fondamentalmente, nella attuazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle strade e di circolazione, nonché nello studio delle esigenze del traffico allo scopo di predisporre quei provvedimenti e di assumere od appoggiare quelle iniziative che appaiono necessari per la soddisfazione delle esigenze medesime.

In assolvimento di tali compiti, l'Ispettorato ha portato il suo esame su tutti i complessi

problemi connessi, direttamente od indirettamente, col binomio strada-traffico, ed ha sottoposto, ad una attenta disamina, le norme che disciplinano la materia della viabilità per vedere quanto e quale parte di essa sia superata dai tempi e quale altra, invece, possa esser mantenuta, sia pure con profonde innovazioni.

Il programma di riforma legislativa, nella soggetta materia, prevede, pur con le necessarie connessioni, la emanazione di due corpi di norme aventi per oggetto, rispettivamente, il regime amministrativo delle strade e la disciplina della circolazione.

Il progetto della futura legge sulla circolazione è già formato, e sarà portato avanti alla Commissione interministeriale non appena il Comitato di lavoro ne avrà ultimata la revisione, attualmente in avanzato corso.

Lo schema delle disposizioni sulla tutela delle strade è, invece, ancora in via di formazione, ed il completamento di esso richiederà ancora del tempo, attesa la complessità della materia.

Intanto, per fronteggiare le situazioni che si evolvono con moto accelerato, è apparso opportuno enucleare dai suddetti corpi di norme alcune disposizioni la cui emanazione non può essere ulteriormente differita.

Detti provvedimenti-stralcio disciplinano *ex novo*:

a) le distanze di rispetto per le costruzioni le piantagioni e i depositi lungo le strade pubbliche.

b) La classificazione e declassificazione delle strade, nell'intento precipuo di spostare dalla competenza dei Comuni a quella delle Province la massima parte delle strade comunali esterne agli abitati, per assicurare una migliore manutenzione a questa parte più negletta e più deperita della viabilità minore.

c) La segnaletica stradale in attuazione degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione di Ginevra 19 settembre 1949, ratificata e resa esecutiva con la legge 19 maggio 1952, n. 1049.

Il provvedimento concerne soltanto quelle disposizioni che devono essere emanate con legge formale.

d) L'esercizio della pubblicità lungo le strade od in vista di esse, per evitare che le

esigenze di sicurezza del traffico e quelle di tutela delle bellezze panoramiche vengono sacrificate ulteriormente agli interessi commerciali.

e) La segnalazione ottica dei veicoli in sosta sulla carreggiata, allo scopo di rimuovere una causa precipua degli incidenti che purtroppo funestano quotidianamente il traffico.

VI. — VIABILITÀ STATALE.

A) ESAME GENERALE DEL BILANCIO DELL'A.N.A.S.

Il bilancio di previsione dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1956-57 presenta, secondo lo schema sottoposto all'esame e all'approvazione del Parlamento, rispetto a quello approvato ed in gestione per il corrente esercizio 1955-56, alcune variazioni dovute essenzialmente all'impostazione del programma di costruzione di nuove autostrade e raddoppio di quelle esistenti, nonché per lavori di miglioramento di strade statali nel Mezzogiorno, di cui alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Per quanto riguarda gli stanziamenti, mentre per il 1955-56 le previsioni dell'entrata e della spesa si pareggiano nella cifra di lire 32.589.584.000, per l'esercizio 1956-57 le previsioni stesse si pareggiano nella cifra di lire 43.809.047.000, con un aumento di lire 11 miliardi 219 milioni 463 mila, risultante dalla differenza fra variazioni in aumento e in diminuzione.

Dall'esame delle singole voci del bilancio in esame, risulta quanto appresso:

Le lire 43.809.047.000 che rappresentano, come si è detto, il totale delle previsioni 1956-1957, così per le entrate come per le spese, sono così ripartite:

Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	L.	38.809.047.000
Entrate per movimento di capitale	»	5.000.000.000
		<hr/>
Totale	L.	43.809.047.000
		<hr/>

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	L.	38.796.497.000
Spese per movimento di capitali	»	5.012.550.000
Totale	L.	43.089.047.000

Le previsioni dell'entrata, al netto della predetta partita di lire 5.000.000.000, sono costituite per lire 35.670.384.000 da contributi dello Stato e per lire 3.138.663.000 da entrate proprie dell'Azienda.

Fra le entrate proprie dell'Azienda, si deve segnalare quella (la più cospicua) derivante dall'esercizio delle autostrade statali, che è stata prevista in lire 1.620.000.000 con una maggiorazione di lire 300.000.000 rispetto all'esercizio 1955-56.

Le previsioni della spesa nell'importo di lire 38.809.047.000 al netto della predetta partita compensativa di lire 5.000.000.000, riguardano per lire 32.507.450.000 i servizi propri dell'Azienda e per lire 6.301.597.000 il personale in attività di servizio ed in quiescenza. L'ammontare complessivo delle spese per i servizi propri dell'Azienda — e cioè spese per i lavori e spese di carattere generale — in lire 32 miliardi 507 milioni 450 mila, presenta, rispetto al corrispondente onere dell'esercizio precedente (che era di lire 22.568.734.000), un aumento di lire 9.938.716.000; a loro volta, le previsioni di spesa per il personale ammontanti a lire 6.301.597.000, presentano, rispetto a quelle corrispondenti del precedente esercizio, un aumento di lire 1.280.747.000.

La somma suindicata di lire 32.507.450.000 per i servizi, è costituita da lire 31.704.550.000 per i lavori e da lire 802.900.000 per spese generali e di amministrazione.

La spesa per i lavori comprende quella per la manutenzione ordinaria delle strade e autostrade statali, ammontante complessivamente a lire 10.040.000.000 con una diminuzione di lire 219.184.000 rispetto all'esercizio precedente.

La rimanente somma di lire 21.664.550.000 è destinata ai lavori di parte straordinaria.

Quanto alle spese generali e di amministrazione, preventivate, come detto sopra, in lire 802.900.000, va appena rilevato che corri-

spondono ad esigenze di carattere ricorrente e trovano la loro precisazione nella stessa intitolazione dei capitoli ad esse relativi, e nelle note appostevi in calce.

B) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE.

Premessi questi cenni di carattere generale, è subito da aggiungere che il predisposto bilancio A.N.A.S. per l'esercizio 1956-57 è ben lontano dal corrispondere alle effettive esigenze dei servizi cui l'A.N.A.S. medesima dovrebbe attendere. Se da un lato la limitatezza degli stanziamenti corrisponde ai rigidi criteri cui il Tesoro ritiene di doversi attenere nel superiore interesse generale dell'economia nazionale. D'altro canto a mio avviso sarebbe opportuno considerare e fare qualsiasi sacrificio per ottenere che il prezioso patrimonio della rete delle strade ed autostrade statali si adegui al crescente sviluppo della circolazione, e non vada perduto per una insufficiente manutenzione, specie a causa delle continue avversità metereologiche.

Infatti nel campo della stretta manutenzione ordinaria, conviene prendere come riferimento il bilancio dell'esercizio 1948-49, il quale presentava una previsione di spesa di lire 9.000.000.000 per una rete di strade statali che allora si aggirava sui 21.000 chilometri.

Da allora ad oggi l'estesa delle strade statali è aumentata di circa 3.500 chilometri, e ciò in conseguenza dell'inclusione tra le strade statali di 3.000 chilometri di strade ex provinciali del Mezzogiorno, nonché di altri 500 chilometri circa di tratti di nuova classifica nel Centro-Nord.

Occorre anche considerare che dal 1948 ad oggi il costo della mano d'opera e dei materiali ha subito una maggiorazione del 20 per cento circa e che, a causa delle vacanze per circa 800 unità nell'attuale ruolo organico dei cantonieri e capi cantonieri, l'A.N.A.S. è stata costretta a sopperire finora coi fondi della manutenzione ordinaria al pagamento della mano d'opera salariata, in sostituzione dei cantonieri mancanti.

Ciò premesso, lo stanziamento pel titolo di cui trattasi — nelle condizioni attuali — dovrebbe essere in tutto elevato ad almeno

lire 13.500.000, e ciò senza esorbitare dalla stessa proporzione delle previsioni tecniche, invero superate, del 1948, vale a dire senza tenere conto del maggiore logorio al quale sono sottoposte le strade per l'azione combinata dell'aumento degli automezzi in circolazione della loro velocità media e del traffico pesante degli autotrasporti.

Invece, come si rileva dalla somma dei sette capitoli dello stato di previsione — 11, 12, 40, 41, 42, 43, 44 — la spesa prevista per la manutenzione ordinaria per l'esercizio 1956-57 ammonta a sole lire 10.640.000.000 e cioè quasi lire 3 miliardi in meno di quanto occorrerebbe per uno stanziamento proporzionalmente corrispondente a quello del 1948.

Sull'argomento, v'è ancora da chiarire che per l'esercizio 1956-57, d'intesa col Tesoro, è stata enucleata dai capitoli della manutenzione una spesa di lire 600 milioni complessivi, per pagamento di operai giornalieri a contratto di diritto privato (in sostituzione di cantonieri mancanti) e relativi oneri previdenziali: spesa trasferita ai capitoli 11 e 12 — di nuova istituzione — nella parte riguardante il personale. Di altrettanto è stato ridotto — rispetto all'esercizio precedente — lo stanziamento del capitolo 40, il quale d'altra parte è stato incrementato con l'assai modesta cifra di lire 260.816.000.

Nel complesso, la deficienza rispetto alle più modeste esigenze resta quella su enunciata, anche perchè i 600 milioni di cui ai capitoli 11 e 12 non saranno sufficienti per tutti gli operai giornalieri da assumere in sostituzione di cantonieri mancanti, e quindi la differenza dovrebbe ancora essere prelevata dal capitolo 40.

Ma a questo proposito v'è ancora da aggiungere quanto segue:

L'Azienda svolge la sua attività manutentoria sia a mezzo di contratti di cottimi fiduciari con idonee imprese locali, sia con interventi diretti, assumendo la necessaria mano d'opera nei casi più urgenti, come ad esempio sgombrare frane, sgombrare neve, risarcimenti disseminati ai piani viabili. Orbene pare che non sia più consentita nessuna spesa per mano d'opera assunta direttamente dall'Amministrazione; talchè si renderà necessario stornare dal capitolo 40 e trasferire ai capitoli 11 e 12 l'ulteriore spesa che si prevede occor-

rente per coprire non solo il suaccennato maggior fabbisogno per operai in sostituzione dei cantonieri mancanti, ma anche quello per assunzioni saltuarie di mano d'opera da adibire a urgenti interventi in economia diretta. Calcolando pertanto mediamente per questo titolo la cifra di lire 100 milioni per ognuno dei diciotto Compartimenti della viabilità, sono ancora lire 1.800.000.000 da portare in diminuzione del capitolo 40, e correlativamente in aggiunta:

per lire 1.423.000.000 al capitolo 11 (salari) e per lire 377.000.000 al capitolo 12 (oneri previdenziali); e per tale variazione compensativa occorrerà provvedere con opportuno emendamento in sede di discussione ed approvazione del bilancio dei Lavori pubblici; del che si avvanza qui formale proposta.

Passando all'esame della parte straordinaria del bilancio, sempre per il titolo lavori, v'è da notare subito una insufficienza di stanziamenti fors'anche maggiore che nella parte ordinaria salvo per la partita di lire 10 miliardi relativa a costruzione e raddoppio di autostrade, di cui alla legge 21 maggio 1955, n. 463 (capitolo 58).

In particolare, prescindendo dallo stanziamento di lire 3.920.000.000 di cui al capitolo 57, derivante dalla legge speciale 27 novembre 1951, n. 1558 (assegnazione dei 40 miliardi per le strade dell'Italia meridionale e insulare), nonchè dalla limitatissima assegnazione di 250 milioni per sistemazione e ammodernamento delle esistenti autostrade statali (capitolo 55) restano le assai modeste previsioni di:

L. 1.800.000.000 per riparazioni straordinarie, costruzioni locali e acquisto macchinari (capitolo 52);

L. 144.000.000 per residuo stanziamento derivante dalla legge 9 aprile 1955, n. 279, per ripristino delle strade statali sconvolte dalla alluvione del Salernitano (capitolo 53);

L. 3.400.000.000 per sistemazioni generali e miglioramenti, costruzioni di nuovi tronchi stradali e nuovi ponti (capitolo 54);

L. 2.000.000.000 per miglioramento rete stradale del Mezzogiorno e delle Isole, come dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 (capitolo 59).

Lo stanziamento di lire 3.920.000.000 contenuto nel capitolo 57, rappresenta — come già si è accennato — la settima delle dieci annualità decorrenti dall'esercizio 1950-51, di cui alla legge 27 novembre 1951, n. 1558 (detta dei 40 miliardi), per lavori di sistemazione generale, rettifica e depolverizzazione delle strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

Detta somma, peraltro, non rappresenta una pari disponibilità per nuovi lavori da appaltare, ma servirà soltanto per pagamenti di lavori già in corso di esecuzione o di ultimazione.

Unico elemento positivo, se pure, in misura modesta, del bilancio per lavori, è quello di cui al capitolo 58, che contiene lo stanziamento della somma di lire 10 miliardi derivante dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, per costruzione di nuove autostrade.

Si tratta della seconda, delle 10 annualità previste dalla legge, che andrà a cumularsi con la prima la quale risulta ancora intatta nel bilancio 1955-56, in quanto non ancora iniziati i lavori che su di essa dovranno gravare.

A stretto rigore si dovrebbe parlare non di lavori ma di « contributi » per esecuzione di lavori, perchè — come già è noto — sia per le discussioni parlamentari in sede di esame della legge n. 463, sia per le dichiarazioni di Organi responsabili, l'applicazione pratica della legge sulle costruzioni autostradali è sostanzialmente basata sulla partecipazione del capitale privato alla realizzazione di tali opere di pubblica utilità.

Questa partecipazione viene ad attuarsi con la « concessione » (prevista nell'articolo 3 della legge) da parte dello Stato, della costruzione e dell'esercizio trentennale delle nuove autostrade, a Società private — con preferenza a quelle costituite tra Enti pubblici o di diritto pubblico — alle quali viene erogato un contributo sul costo totale dell'opera, in misura non superiore al 40 per cento del costo stesso.

Mercè tale meccanismo le opere realizzabili entro i limiti di spesa fissati dalla legge n. 463

potranno, ovviamente, raggiungere un importo complessivo ben superiore all'onere posto a carico dello Stato, e cioè — considerando un contributo medio del 33-34 per cento sul costo di costruzione — con i 100 miliardi stanziati dalla legge n. 463 potranno essere attuate opere per un ammontare di circa 280-300 miliardi.

Con il decreto interministeriale 15 ottobre 1955, n. 14158, emanato di concerto tra i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono state prescelte dal programma di massima allegato alla legge stessa le autostrade da costruirsi per prime, ed è stato per queste determinato un ordine di precedenza che contempla al primo posto la Milano-Napoli (la strada del Sole) e successivamente la Serravalle-Milano, la Brescia-Verona-Vicenza-Padova, la Napoli-Bari ed i raddoppi delle già esistenti Napoli-Pompei e Padova-Mestre.

Per l'attuazione di questo primo gruppo di autostrade — tutte da affidarsi in concessione — si potrà provvedere con i fondi stanziati dalla legge n. 463, sui quali troveranno, quasi certamente, copertura anche i finanziamenti per la costruzione delle prime due autostrade del secondo gruppo e cioè la Savona-Ceva e la Forno-Pontremoli.

Il capitolo 59 riguarda infine lo stanziamento di lire 2.000.000.000, derivante anch'esso dalla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Trattasi, com'è noto, della somma destinata a lavori di miglioramento e nuove costruzioni inerenti alla rete delle strade statali nell'Italia meridionale ed insulare.

Che si tratti di una dotazione assai modesta salta subito all'occhio; e tale impressione viene rafforzata, quando si consideri — come è chiarito precedentemente — che per l'esercizio 1956-57 non potrà farsi luogo ad alcuna autorizzazione di nuovi lavori sullo stanziamento derivante dalla legge 27 novembre 1951, n. 1558 detta dei 40 miliardi.

Di guisa che, per l'Italia meridionale ed insulare, si passa — per questa categoria di interventi — dal ritmo di otto miliardi annui di lavori autorizzati, sin qui tenuto, al ritmo di due miliardi annui per l'esercizio 1956-57.

Per quanto riguarda il personale, nonché i vari servizi oltre quelli che si occupano della gestione dei lavori (Servizio contratti - Servizio concessioni e circolazione - Servizio per contenzioso - Servizio pubblicità - Ufficio studi, stampa, propaganda), non v'è che da far richiamo alla relazione sulla attività dell'A.N.A.S. qui allegata.

Resta da accennare che anche l'A.N.A.S. — come le altre Aziende autonome statali — sta studiando e predisponendo un aggiornamento e un ritocco funzionale delle norme regolanti la propria organizzazione, da sottoporre al Parlamento; e si accinge a presentare quanto prima — in sede di attuazione della legge delega — le opportune proposte per il riordinamento dei propri organici, specie agli effetti di un miglioramento delle carriere, le quali attualmente non offrono alcuno sfogo alle legittime aspettative del personale, data l'eccessiva limitatezza dei posti di grado superiore in proporzione di quelli dei gradi iniziali.

È da porre in evidenza a questo riguardo che i quadri dell'A.N.A.S. non hanno subito il benchè minimo incremento o miglioramento rispetto a quelli della vecchia A.A.S.S. — costituiti prevalentemente da personale a contratto — anche se dal punto di vista giuridico sono stati modificati con l'istituzione dei ruoli organici aziendali di cui al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Orbene, questi organici — formati in un momento di incertezza in cui erano ancor gravi le ripercussioni della sconfitta, nè si prevedeva forse una così rapida ripresa — non hanno ormai alcuna corrispondenza con la realtà della presente situazione e delle attuali esigenze, quali derivano dal grande sviluppo che nel volgere degli ultimi anni ha caratterizzato tutti i settori dell'attività aziendale.

AUTOSTRADE.


In relazione a quanto già rappresentato in merito all'applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463, per costruzione di nuove autostrade, si aggiunge ora che l'A.N.A.S. ha avviato, subito dopo l'entrata in vigore della legge, trattative con le Società che richiedevano la concessione delle autostrade di prima attuazione, provvedendo ad una minuziosa e completa istruttoria tecnica e amministrativa sia agli effetti della accoglibilità delle domande sia a quelli della determinazione del contributo statale.

Attualmente le lunghe e complesse trattative sono state concluse per quanto riguarda l'affidamento delle prime due autostrade: Milano-Roma-Napoli e Serravalle-Milano di cui sono già state accordate la concessioni per la costruzione e l'esercizio trentennale a due Società costituite tra Enti pubblici o emanazione di Enti di diritto pubblico.

Sono in corso di definizione, o già in fase avanzata, le istruttorie per la concessione delle altre autostrade — naturalmente comprese nell'elenco di cui al decreto interministeriale 15 ottobre 1955, n. 14158 — e delle quali si ritiene possibile l'attuazione entro i limiti di spesa fissati dalla legge.

Allorquando — intervenute le definitive approvazioni e l'emanazione dei decreti ministeriali di concessione — si potrà procedere all'inizio dei lavori, cominceranno anche ad aver corso, sui fondi del capitolo 58, le erogazioni dei contributi dello Stato, nella misura che sarà fissata per ogni singola concessione, ed in relazione al progressivo avanzamento dei lavori secondo un piano generale di esecuzione già da tempo predisposto.

PROGRAMMA POLIENNALE DI COSTRUZIONI AUTOSTRADE



LEGGENDA

- AUTOSTRADE ESISTENTI AD UNA SEDE
- AUTOSTRADE ESISTENTI DA AMPLIARE
- AUTOSTRADE AD UNA SEDE A TRE VIE IN COSTRUZIONE
- AUTOSTRADE A DUE SEDE, CIASCUNA A DUE VIE, DA COSTRUIRE NEI LIMITI DEI FINANZIAMENTI CONCESSI
- AUTOSTRADE AD UNA SEDE, A DUE VIE, DA COSTRUIRE
- AUTOSTRADE IN STUDIO PER LA REALIZZAZIONE IN UN SECONDO TEMPO

n.b. I numeri sono relativi alle strade statali di collegamento

0 25 50 75 100 125 150 KM

VII. — NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

A cura del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie (costituito da un ufficio tecnico amministrativo con sede presso il Ministero dei lavori pubblici e da dieci uffici periferici), viene eseguito un notevole complesso di lavori di costruzione e progettazione.

Qui di seguito si menzionano le opere di maggiore importanza, tutt'ora in corso di esecuzione:

- a) sistemazione ferroviaria del parco merci di Savona-Fornaci e riordino servizi ferroviari di Savona;
- b) ferrovia Portogruaro-Bertiolo-Sasseto con diramazione Bertiolo-Udine;
- c) linea Lucca-Aulla;
- d) ferrovia Maccaresse-Roma smistamento;
- e) ferrovia Villamassargia-Carbonia ed ampliamento delle stazioni della linea Cagliari-Decimomannu;
- f) ferrovia Caltagirone-Gela.

PROGETTAZIONE DI NUOVE OPERE FERROVIARIE.

A cura degli Uffici tecnici centrali per la progettazione e vigilanza delle nuove opere ferroviarie, oltre alla redazione delle proposte di appalto relative al completamento delle linee innanzi citate, sono pure in corso gli studi per la compilazione dei progetti riguardanti le seguenti opere:

- 1) ferrovia (Bari)-Grumo Appula-Altamura-Matera-Metaponto;
- 2) ferrovia Paola-Cosenza il cui progetto di massima è stato approvato, in linea tecnica, dal Consiglio superiore;
- 3) completamento dei raccordi ferroviari di Mestre;
- 4) completamento del nodo ferroviario di Roma:
 - a) allacciamento della linea Roma-Orte con la DD Roma-Napoli e raccordi con la Roma-Sulmona;
 - b) allacciamento della linea Roma-Pisa con la DD Roma-Napoli e raccordo con la Roma-Cassino;

5) sistemazione ferroviaria del porto di Napoli (parte orientale);

6) potenziamento della ferrovia Pontebana, mediante le seguenti opere:

a) nuovo tronco San Giovanni al Natiosone-Sagrado;

b) rettifica della ferrovia esistente tra la stazione per la Carnia e Ponte di Muro;

7) ferrovia (Napoli) Casoria-Somma Vesuviana-Palma San Gennaro-Salerno;

8) ferrovia Palma-San Gennaro-Avellino;

9) sistemazione ferroviaria del porto di Catania-raccordo Catania Aquicella-Catania porto.

È necessario reperire i fondi per dare inizio a queste opere, almeno alle più importanti e necessarie come la Bari-Matera-Metaponto, e la Paola-Cosenza, il cui progetto — come si è detto — è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. È nell'interesse dello Stato compiere questa opera non solo per l'enorme utile che ne ricaverebbe l'intenso traffico, ma anche per le ingenti spese che deve annualmente sostenere per mantenere l'attuale pericolosa ed inutile linea a gremagliera. Senza dire che questa linea — la Cosenza-Paola — rappresenta l'unico rapido sbocco della Calabria e della Puglia al Tirreno. Regioni che per il loro crescente sviluppo hanno bisogno di rapidi mezzi di comunicazione. Ma giustamente è stato osservato dall'onorevole Commissione che mantenere un Ufficio per la progettazione di nuove linee ferroviarie, senza fissare in un capitolo di bilancio nessun fondo, è cosa inconcepibile che va corretta.

Che vale tener su un Ufficio con tecnici valorosissimi a far progetti di nuove ferrovie — che sono necessarie ed indispensabili specialmente nel Mezzogiorno — quando si sa che questi progetti non possono essere mai eseguiti? Si abbia il coraggio, o di sopprimere l'Ufficio, o di assegnare i fondi adeguati. Noi siamo per la seconda ipotesi. In questo esercizio, come si è detto prima, gli stanziamenti sono stati soppressi!

È questo un problema importante sul quale si richiama la particolare attenzione del Ministro.

AEROPORTO INTERCONTINENTALE
DI ROMA-FIUMICINO.

Il servizio delle Nuove costruzioni ferroviarie ha inoltre l'incarico di provvedere alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

Con i fondi a *pagamento differito* di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, sono stati eseguiti lavori per l'ammontare di lire 3.950.000.000.

In base all'assegnazione di lire 14 miliardi di cui alla legge n. 513 del 15 giugno 1955, sono in corso lavori per l'ammontare di lire 7 miliardi.

Nell'esercizio 1956-57 saranno appaltati altri lavori per l'importo di lire 5 miliardi.

VIII. — OPERE IDRAULICHE -
NAVIGAZIONE INTERNA - ACQUE -
IMPIANTI ELETTRICI

A) OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA

Oltre a trattare tutti gli affari di carattere generale, le classifiche, la politica idraulica e le concessioni di spiagge lacuali, la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici ha la gestione:

a) delle opere di navigazione interna (escluse quelle ricadenti nella circoscrizione del Magistrato alle acque, che sono in gestione di tale Istituto);

b) delle opere di navigazione interna ed idrauliche al cui finanziamento si provvede con i fondi stanziati dalla legge 12 luglio 1949, n. 460 (pagamenti differiti);

c) delle opere idrauliche al cui finanziamento si provvede con la quota riservata a disposizione dell'A. C. sui fondi stanziati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638.

Gli Istituti decentrati hanno la gestione delle opere idrauliche al cui finanziamento si provvede con i fondi di bilancio o con quelli — in contanti — autorizzati da speciali provvedimenti legislativi (con l'eccezione, beninteso, indicata alla precedente lettera c).

Il Magistrato alle acque ha la gestione delle opere di navigazione interna ricadenti nella propria circoscrizione.

La Direzione generale interviene in tutte le pratiche di carattere generale e nei provvedimenti di classifica; per ciò che concerne la gestione interviene quando trattasi di lavori di importo superiore ai limiti di competenza degli Istituti decentrati, ovvero di concessioni, ovvero, infine, di provvedimenti di carattere eccezionale ed inderogabile da attuare con la quota di spesa (lire 500 milioni nell'esercizio 1955-56) riservata a disposizione dell'A. C. sui fondi autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638.

Per le opere idrauliche e di navigazione interna nell'esercizio 1955-1956 sono state stanziati complessivamente per tutta l'Italia Lire 13.470.000.000, di cui L. 12.115.000.000 in gestione degli Istituti decentrati e Lire 1 miliardo 355.000.000 in gestione ministeriale.

Tale spesa corrisponde a quella stanziata in appositi articoli sui capitoli generali delle spese per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario in gestione degli Istituti decentrati, nonché a quella stanziata sui capitoli di parte ordinaria per la manutenzione in gestione degli Istituti decentrati e dell'A. C. ed infine a quella stanziata sul capitolo di parte straordinaria in gestione dell'A. C.; in essa sono compresi i 10 miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1955-56 dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie.

Dei fondi in propria gestione, la Direzione generale ha destinato:

a) quelli di parte ordinaria del bilancio, principalmente alla manutenzione delle opere di navigazione interna lungo il Po, l'Arno ed il Tevere, alla manutenzione dei porti e degli approdi sui laghi Maggiore, di Como, d'Iseo e Trasimeno, alla manutenzione dei Navigli lombardi e dei canali del ferrarese;

b) quelli di parte straordinaria del bilancio a vari interventi per il ristabilimento di opere lungo il Po, al completamento del porto sul Po a Cremona, all'esecuzione di lavori urgenti lungo il canale per natanti da 600 tonnellate Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi; al completamento di pontili per attracco di autochiatte sul lago di Como, nonché alla prosecuzione della reimmissione nel lago Trasimeno dei torrenti Tresa e Rio Maggiore allo

scopo di ripristinare le condizioni di navigazione del lago stesso;

c) quelli straordinari per opere idrauliche stanziati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638 (lire 500.000.000) per interventi inderogabili lungo i corsi d'acqua del Piemonte, per la sistemazione del torrente Mèrula in provincia di Savona, per la sistemazione dell'Ofanto (Bari), nonchè per fronteggiare situazioni di improvviso pericolo che abbiano a verificarsi nelle varie regioni del Paese in occasione delle piene primaverili.

Le opere eseguite dagli Istituti decentrati con i fondi normali di bilancio in loro gestione sono generalmente frazionate e d'importo piuttosto limitato.

Notevolissima invece è stata l'attività svolta da tali Istituti con i fondi stanziati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, che autorizza, come è noto, la spesa globale di 120 miliardi di lire, ripartite in 12 esercizi a decorrere da quello 1954-1955, per la prosecuzione di un importante programma di opere idrauliche con riferimento al piano orientativo — di cui alla legge 19 marzo 1942, n. 184 — ai fini di una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali dell'intero territorio della Repubblica.

Trattasi di un programma organico razionale di opere intese ad affrontare e risolvere definitivamente i più preoccupanti problemi della difesa idraulica del Paese, e dalla cui integrale realizzazione deriverà, tra l'altro, un notevole incremento della produzione agricola.

L'attuazione di una prima parte del programma ebbe inizio, come è noto, con i 17 miliardi di lire oggetto della legge 31 gennaio 1953, n. 68, ormai esauriti. Al proseguimento della attuazione del programma medesimo si sta

ora provvedendo con i fondi autorizzati dalla citata legge 9 agosto 1954, n. 638.

Tra le opere già autorizzate meritano speciale menzione la costruzione della galleria Mori-Torbole, per la deviazione del lago di Garda delle punte di piena dell'Adige e la costruzione dello scolmatore delle piene dell'Arno; giacchè trattasi di opere d'importanza veramente eccezionale e destinate davvero ad essere ricordate dalle generazioni future.

Si fa presente, nell'occasione, che la costruzione del Cavo napoleonico a scolmatore delle piene del Reno procede regolarmente.

Si rammenta, infine, che essendo le opere idrauliche normalmente eseguite a cura dello Stato, in quanto siano state previamente classificate, si dispongono sempre nuove classifiche in relazione ai più sentiti bisogni dei tempi moderni.

A partire dal 1° luglio 1955 si è proceduto, con decreti presidenziali, alla classifica in terza categoria di numerose opere idrauliche interessanti la difesa di vasti territori di particolare valore agricolo, nonchè di opere pubbliche di rilievo, come ferrovie, strade e via dicendo.

Numerosissime sono state anche le concessioni di spiagge lacuali e le sdemanializzazioni di relitti fluviali.

ESERCIZIO 1956-1957.

I fondi di parte ordinaria destinati per opere idrauliche e di navigazione interna nell'esercizio 1956-1957 ascendono in complesso per tutta l'Italia a lire 725.000.000 e sono ripartiti come indicato nel seguente prospetto.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Manutenzione linee navigabili Opere idrauliche - Servizio idrografico e servizio di piena (in milioni)
<i>Amministrazione centrale</i>	555
<i>Istituti decentrati:</i>	
Magistrato acque	490
Trento	—
Milano	90
Torino	60
Genova	35
Bologna	95
Firenze	60
Ancona	30
Perugia	40
Roma	80
L'Aquila	20
Napoli	50
Bari	10
Potenza	50
Catanzaro	55
Palermo	—
Cagliari	5
	1.725

Atteso poi, che i fondi di parte straordinaria del bilancio dell'esercizio 1956-57 sono ridotti di circa il 15 per cento nei confronti di quelli corrispondenti dell'esercizio 1955-56, è da supporre che analoga riduzione verrà arretrata ai fondi di bilancio da destinare all'esecuzione di opere idrauliche.

Ciò desta preoccupazioni molto serie, giacchè si vede compromessa la realizzazione del programma di opere, tutte inderogabili e di fondamentale importanza per la difesa idraulica del territorio nazionale, da eseguire con i fondi autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638.

RIPARTIZIONE DI MASSIMA DEI FONDI

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DI MASSIMA DEI FONDI (Lire 120 MILIARDI PER OPERE IDRAU)

	1954	1955	1956	1957
	1955	1956	1957	1958
1) AMMINISTRAZIONE CENTRALE per interventi d'urgenza, corsi d'acqua minori, ecc.	0,5	0,5	0,5	0,5
2) MAGISTRATO ALLE ACQUE per Adige, Garda, Mincio, Po ed affluenti <i>a)</i>	4,4	3,3	3,6	3,2
3) PROVVEDITORATO OO. PP. MILANO per corsi d'acqua del Milanese Po (<i>b</i>)	1,3	0,6	0,7	0,7
4) PROVVEDITORATO OO. PP. BOLOGNA per completamento Cavo Napoleonico sistemazione Reno, Po ed affluenti (<i>c</i>)	1,3	1,8	1,35	2,3
5) PROVVEDITORATO OO. PP. FIRENZE per scolmatore piene Arno e arginature Arno ed affluenti	1,5	1,1	1,—	1,5
6) PROVVEDITORATO OO. PP. PERUGIA	—	—	0,08	0,2
7) PROVVEDITORATO OO. PP. ROMA per Tevere (tronco urbano) ed ed affluenti	0,5	0,4	0,37	0,8
8) PROVVEDITORATO OO. PP. NAPOLI per Volturmo, Calore, Sabato e Garigliano e per sistemazioni idrauliche nel Salernitano (<i>d</i>)	—	1,3	1,4	0,3
9) PROVVEDITORATO OO. PP. CATANZARO per opere idrauliche di 2 ^a e 3 ^a categoria	—	0,5	0,5	0,5
10) PROVVEDITORATO OO. PP. PALERMO per il Simeto	—	—	—	—
11) PROVVEDITORATO OO. PP. CAGLIARI per il Temo	0,5	0,5	0,5	—
	10	10	10	10
NOTA:				
<i>a)</i> Gli stanziamenti sono così ripartiti:				
1) Adige-Garda-Mincio	3,5	2,405	2,6	2,2
2) Argini Po	0,8	0,795	0,9	0,9
3) Alveo Po	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>b)</i> Gli stanziamenti sono così ripartiti:				
1) Corsi d'acqua del Milanese	0,5	0,5	0,5	0,5
2) Sistemazione Po	0,8	0,1	0,2	0,2
<i>c)</i> Gli stanziamenti sono così ripartiti:				
1) Cavo Napoleonico e Reno	—	0,5	0,5	1,—
2) Argini Po	0,8	0,3	0,35	0,8
3) Alveo Po	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>d)</i> Gli stanziamenti sono così ripartiti:				
1) Volturmo, Calore, Sabato e Garigliano	—	—	—	—
2) Sistemazioni idrauliche nel Salernitano	—	1,3	1,4	0,3

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LICHE STRAORDINARIE) AUTORIZZATA CON LA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 638.

1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	TOTALE
1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	
0,5	0,5	0,5	0,5	1-	1,5	1,5	3-	10—
3,4	3,4	4,5	4-	4-	4-	4,3	3,8	45,9
0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	5,7
3-	1,5	1,8	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	23,95
1,5	1-	0,5	—	—	—	—	—	8,1
0,12	—	—	—	—	—	—	—	0,4
0,38	0,5	—	—	—	—	—	—	2,95
—	1-	0,5	0,5	0,5	—	—	—	5,5
0,5	1,5	1,5	2-	2-	2-	1-	—	12—
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4—
—	—	—	—	—	—	—	—	1,5
10	10	10	10	10	10	10	10	120—
2,5	2,5	3-	2,5	2,5	2,5	2,5	2-	30,705
0,9	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	14,795
—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	45,9
—	—	—	—	—	—	—	—	2-
0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,7
—	—	—	—	—	—	—	—	5,7
1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5
0,9	0,9	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	13,65
0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6,8
—	—	—	—	—	—	—	—	23,95
—	1-	0,5	0,5	0,5	—	—	—	2,5
—	—	—	—	—	—	—	—	3—
—	—	—	—	—	—	—	—	5,5

OPERE IDRAULICHE

LEGGI 31 GENNAIO 1953, N. 68 E 9 AGOSTO 1954, N. 638

(Fiumi e torrenti)

CENTRO NORD

Opere finanziate ed in corso di esecuzione per un importo di L. 37.690.000.000

SUD

Opere finanziate ed in corso di esecuzione per un importo di » 3.949.000.000

Totale L. 41.639.000.000

CAVO NAPOLEONICO

Lavori finanziati ed in corso di esecuzione per un importo di L. 4.042.000.000

Lavori in corso di appalto per un importo di » 1.040.000.000

Totale L. 5.082.000.000

B) ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI.

Si prospettano alcuni dati sull'attività svolta nei seguenti settori:

1) elenchi di acque pubbliche:

Dal 1° luglio 1955 sono stati pubblicati i seguenti decreti presidenziali di approvazione di elenchi di acque pubbliche:

a) 2 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1955: terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno;

b) 2 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1955: secondo elenco suppletivo della provincia di Alessandria;

c) 22 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1956: secondo elenco suppletivo della provincia di Pistoia.

2) Concessioni di grandi derivazioni di acqua.

Sono stati emessi dal 1° luglio 1955 ad oggi vari decreti di concessione per grandi derivazioni d'acqua e per varianti alle stesse, tanto per produzione di energia elettrica quanto per irrigazione. Si citano altresì, il decreto emesso da parte dell'Amministrazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il quale è stato subconcesso al Consorzio elettrico del Buthier (composto dalle Ferrovie dello Stato, dall'Azienda elettrica municipale di Torino e dalla Società nazionale Cogne) di attuare due grandi impianti idroelettrici, detti di Valpellina e di Signayes, nel bacino del torrente Buthier e affluenti, con un serbatoio della capacità di mc. 80.000.000 a Place Moulin.

Il decreto presidenziale 20 agosto 1955, n. 1347, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio conclusosi in Roma il 12 gennaio 1955 tra l'Italia e la Francia, in virtù del quale l'Italia continuerà a esercire l'impianto idroelettrico di Gran Scala nella valle del Moncenisio, rimasto in territorio francese in di-

pendenza del nuovo confine tracciato dal trattato di pace.

Il decreto presidenziale 21 dicembre con cui è stato concesso alle Società « Edison » e « Rhätische Werke für Elektrizität » di attuare in Val di Lei un impianto idroelettrico a cavallo della frontiera italo-svizzera, con un serbatoio della capacità di mc. 200.000.000, e produzione di Kw. 31.543.

3) Sovvenzioni per serbatoi in base all'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1276, per serbatoi e impianti elettrici in Sicilia e Sardegna giusta i decreti legislativi 17 maggio 1946, n. 505 e 5 marzo 1948, n. 136 e la legge 10 febbraio 1953, n. 75, e per produzione di energia elettrica nel Mezzogiorno e nelle Isole.

La somma stanziata nel bilancio in corso nel capitolo 208/2 risulta tutta assorbita per sovvenzioni già deliberate.

4) Applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sull'economia delle zone montane.

Il Ministero è intervenuto con azione ferma e decisa, ottenendo, a seguito delle numerose ingiunzioni di pagamento emesse, un rilevante incremento dei versamenti effettuati per sovraccanoni da parte degli Enti concessionari.

Comunque, attesi i vari ricorsi prodotti dagli Enti interessati, l'ulteriore seguito della questione è ora di competenza del Tribunale delle acque.

5) Impianti termoelettrici.

Dal 1° luglio 1955 al 15 marzo 1956 sono state assentite autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti termoelettrici per una potenza complessiva installata di Kw. 429.680.

6) Linee elettriche.

I decreti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche emessi dal 1° luglio 1955 al 15 marzo 1956 sono in totale 354 riguardanti complessivi km. 2.889 circa di elettrodotti.

7) Contributi per la costruzione di impianti elettrici in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589.

In applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali, è stata stanziata in bilancio,

dall'esercizio finanziario 1949-1950 a tutto il 30 giugno 1956 per la concessione di contributi per la costruzione di impianti elettrici per fornire energia a quei Comuni e frazioni che ne sono sprovvisti, una somma globale di lire 375 milioni, delle quali lire 187.500.000 per l'Italia centro-settentrionale ed altrettante per l'Italia meridionale-insulare.

Tutti i fondi messi a disposizione sono stati impegnati: resta ancora da finanziare un complesso di richieste per un importo globale di lavori di oltre 5 miliardi di lire.

8) Impianti idroelettrici e termoelettrici in funzione ed in costruzione.

È da far presente che il trasporto e la distribuzione dell'energia, e quindi la costruzione degli elettrodotti, sono intimamente connessi agli impianti di produzione di energia elettrica e pertanto formano materia inscindibile con quella relativa alla fonte di produzione dell'energia stessa.

Sembra quindi logico concludere che tutte le questioni riguardanti il problema dell'energia elettrica (esercizio degli impianti esistenti, creazione di nuove fonti di energia idrica e termica, trasporto e distribuzione di energia stessa) debbano essere trattate unitariamente da un'unica amministrazione pubblica e cioè da quella che abbia al centro ed alla periferia tutti gli organi tecnici ed amministrativi di studio, di esecuzione e di controllo.

Il Ministero dei lavori pubblici il quale è il solo fra le Amministrazioni pubbliche che abbia organi tecnico-amministrativi, centrali e periferici, per trattare in modo completo i vari aspetti del problema elettrico nazionale, dovrebbe avere, fra i suoi compiti la trattazione di tutte le questioni riguardanti l'industria elettrica. E' pertanto auspicabile che tutti i servizi elettrici suddivisi tra i Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio vengano accentrati in quello dei lavori pubblici.

IX. — OPERE MARITTIME

Nei riguardi dello stato di previsione per il prossimo esercizio, deve innanzi tutto richiamare l'attenzione sull'assoluta insufficienza degli stanziamenti di tutti i capitoli per opere marittime, sia di parte ordinaria che straordi-

naria in confronto dei fabbisogni segnalati, che pure erano stati ridotti allo stretto indispensabile.

Infatti, in confronto alla richiesta di complessivi 3.300.000.000 per la parte ordinaria (manutenzione delle opere portuali), sono stati assegnati sul capitolo 59 lire 1.200.000.000.

Tale ridotta assegnazione costringe nel prossimo esercizio, come già negli esercizi precedenti, a limitare la manutenzione ordinaria alle sole spese di esercizio (illuminazione e pulizia dei porti) ed alla esecuzione di pochi lavori di carattere indispensabile per la conservazione di quelle opere portuali maggiormente dissestate, *trascuando quasi completamente la manutenzione delle opere edilizie in servizio dei porti*. Tale mancato e tempestivo intervento non potrà *che aumentare la degradazione* delle opere e degli edifici e rendere necessario nel futuro affrontare maggiori spese per la conservazione delle opere stesse.

Per quanto riguarda le opere *straordinarie*, l'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge di bilancio; dovrebbe essere diretta alla esecuzione di lavori, di carattere straordinario, concernenti sistemazioni, riparazioni e completamento delle opere portuali esistenti, oltre che alla costruzione di opere a difesa degli abitati dalla corrosione del mare.

In realtà per il prossimo esercizio tale attività dovrà necessariamente *ridursi ai soli interventi di carattere indispensabile per la conservazione delle opere esistenti*, specie per le difese foranee dei porti, ed alla difesa di assoluta e preminente urgenza per la protezione degli abitati più minacciati dal mare.

Infatti, nei confronti della richiesta di lire 6 miliardi, richiesta peraltro già contenuta allo stretto indispensabile, nello stato di previsione (Capitolo 137) è fissato lo stanziamento per l'esecuzione di opere marittime straordinarie a lire 2.000.000.000.

Pertanto, come del resto già si è verificato nel corrente esercizio, si dovranno sospendere mano mano che si vanno ultimando i lotti già finanziati, tutte le opere di completamento e di sistemazione dei porti, salvo in qualche caso per il quale con modesta spesa possano rendersi funzionanti impianti già quasi ultimati.

Analoghe considerazioni si debbono fare per la previsione di spesa delle *escavazioni straordinarie*, di cui al Capitolo 138 dello stato di

previsione, in quanto ad una richiesta di 600 milioni si è fatto luogo ad uno stanziamento di 300. In proposito va considerato che la necessità di un maggiore approfondimento dei bacini portuali si presenta sempre più urgente al fine di consentire il ricovero e l'attracco alle navi il cui tonnellaggio va sempre più aumentando.

Lo stanziamento del capitolo 146 (Riparazione danni per alluvioni, piene, mareggiate) di lire 300.000.000 è ugualmente insufficiente allorchè si considera che con tali fondi si deve provvedere non solo alla riparazione delle opere portuali, ma anche alla riparazione dei danni da alluvioni e piene di competenza di altri servizi dell'Amministrazione centrale.

Per quanto poi riguarda la *riparazione dei danni bellici*, deve presentarsi che allo stato attuale la spesa tutt'ora necessaria ammonta a lire otto miliardi.

Nell'intento di contenere la spesa stessa e nella previsione di portare a termine l'opera di ricostruzione entro il periodo di tre esercizi finanziari, era necessaria una assegnazione di lire 3 miliardi. Senonchè, lo stanziamento del relativo capitolo 149 è stato previsto in *lire 2.500.000.000, da dividersi con altri servizi centrali del Ministero*.

Tale riduzione comporterà in avvenire un maggior aggravio, in quanto le opere non riparate vanno sempre più degradandosi e maggiore sarà la spesa per il ripristino di esse.

Parte programmatica.

Fra le opere più urgenti cui occorre far fronte nel settore delle opere marittime e per le quali si rendono necessari maggiori stanziamenti sono da segnalare, la riparazione dei danni ed il rafforzamento delle opere foranee di molti porti e l'esecuzione di difese di abitati costieri dipendenti dalle corrosioni e violente mareggiate verificatesi negli scorsi anni ed alle quali non si è potuto far fronte per deficienza di fondi. Un ulteriore ritardo nella esecuzione di questi lavori potrebbe causare danni molto ingenti sia direttamente per la distruzione delle opere, sia indirettamente per la riduzione della efficienza dei porti.

Per queste categorie di lavori occorrerebbe una spesa di 16 miliardi di cui 8 per il ripristino dei danni del porto di Genova, ed 8 per

altri porti e difese del litorale marittimo nazionale.

Solo per il porto di Genova, con lodevole premura, sono già stati assegnati 8 miliardi di lire.

Tutto ciò per quanto riguarda strettamente le esigenze normali delle opere marittime, in quanto, ove si dovesse addivenire all'attuazione delle opere di completamento previste nei piani regolatori dei porti e si dovesse far fronte alla costruzione delle darsene dei petroli, problema questo rilevante a carattere nazionale, e ove si dovessero esaudire i giusti *desiderata* dei ceti pescherecci per la sistemazione di quei piccoli scali che vivono esclusivamente di tale industria e che la legge, attualmente vigente sulle opere marittime, non contempla, si renderebbe necessaria l'emanazione di apposite provvidenze legislative per l'autorizzazione di spese straordinarie fuori bilancio. È da sperare che il Ministro solleciterà queste provvidenze legislative.

X. — CALAMITA' NATURALI: PRONTO SOCCORSO E INTERVENTI SUCCESSIVI

A) INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO.

Devesi mettere nella massima evidenza che lo stanziamento di bilancio di lire 500 milioni dell'esercizio corrente (capitolo 149) (esclusa la Sicilia e la Sardegna, i cui Provveditorati hanno, per lo scopo, fondi di loro diretta gestione) è stato incrementato con una assegnazione straordinaria da parte del Tesoro di lire 700 milioni, con prelevamento sul fondo di riserva.

Quanto alle previsioni del bilancio per l'esercizio 1956-1957, deve rilevarsi che lo stanziamento, previsto in lire 500 milioni, come ha dimostrato l'esperienza dell'esercizio corrente è del tutto inadeguato. Risulta ormai evidente che lo stanziamento annuo dovrebbe essere portato ad almeno 2 miliardi, senza tener conto che occorre anche ricostituire la dotazione dei magazzini di materiale di pronto soccorso, distrutti dalla guerra.

La mancanza di un'adeguata dotazione di pronto soccorso mette l'Amministrazione nelle

più gravi difficoltà, impedendole, nei casi di emergenza, di intervenire con quella prontezza e larghezza di mezzi che sarebbe indispensabile.

In più occasioni la 7^a Commissione del Senato ha sollecitato il Ministro a ricostituire la dotazione dei magazzini di materiali di pronto soccorso, così come era nel passato.

Si ha certezza che questa richiesta più volte espressa, voglia trovare sollecita attuazione, essendosene rilevato, purtroppo, la necessità in occasione delle ricorrenti calamità naturali, che si sono susseguite in questi anni nel nostro Paese.

Per quanto riguarda gli interventi di pronto soccorso finora effettuati nel corrente esercizio, sono da menzionare quelli attuali in dipendenza delle gravi alluvioni verificatesi nell'autunno del 1955, in Piemonte, in Lombardia, in Abruzzo, e precisamente nell'abitato di Villa S. Sebastiano del comune di Tagliacozzo, nelle Marche, nella Basilicata, nella Campania. Di particolare importanza sono anche gli interventi effettuati in occasione delle eccezionali avversità atmosferiche del febbraio del corrente anno, che hanno maggiormente colpito le regioni centro-meridionali, per i quali sono stati fino ad oggi disposti accreditamenti per circa lire 500 milioni.

Inoltre è da segnalare la spesa di lire 20 milioni sostenuta nel detto esercizio per la riparazione d'ufficio di case in dipendenza del terremoto verificatosi in comune di Monte Sant'Angelo.

B) PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PIENE E FRANE.

Durante il corrente esercizio si sono verificate notevoli alluvioni in varie zone del territorio nazionale, e specialmente sono da annoverarsi quelle dell'autunno 1955 verificatesi in Piemonte, in Abruzzo, nelle Marche, nella Basilicata e nella Campania. Inoltre, particolare gravità hanno assunto le avversità atmosferiche che nel febbraio scorso anno hanno colpito specialmente le Regioni centro-meridionali. In conseguenza di tali calamità sono stati causati ingenti danni ad opere pubbliche ed a proprietà private.

Per venire incontro alle necessità più urgenti dipendenti da tali calamità, sono stati messi a disposizione dei Provveditorati interessati, come è stato detto in altra parte, i fondi occorrenti per interventi di pronto soccorso.

Per quanto riguarda, in particolar modo, i sussidi ai Comuni ed alle Province danneggiati, il relativo stanziamento del bilancio di previsione del venturo esercizio appare inadeguato. Tale stanziamento (capitolo 146) è di lire 300 milioni; ma esso non è interamente utilizzabile per i sussidi sopradetti, gravando anche le spese per riparazione di opere marittime in difesa di abitati contro le mareggiate. È necessario che il Ministro chieda altri fondi.

Infine è da far menzione della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze per la riparazione dei danni prodotti nel territorio nazionale dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, la quale ha autorizzato uno stanziamento di 7 miliardi e mezzo in quattro esercizi a partire dal 1954-1955. Per l'esercizio 1956-1957 lo stanziamento è di lire due miliardi, ed è stata inclusa nel bilancio preventivo la ripartizione del fondo predetto fra i vari Provveditorati, trattandosi di opere in diretta gestione di tali Istituti.

Per le finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti per i danni prodotti dal rigurgito delle acque dell'abitato di Corato, è stata autorizzata, con legge 21 dicembre 1955, n. 1320, l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.

Tale somma è stata ripartita nei seguenti stanziamenti, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio in gestione al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche di Bari:

Esercizio 1956-57	L.	150.000.000
Esercizio 1957-58	»	150.000.000
Esercizio 1958-59	»	150.000.000

Il capitolo corrispondente allo stanziamento dell'esercizio 1956-57 è il 188.

C) LAVORI DIRETTI E SUSSIDI PER OPERE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI.

Le somme stanziare per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 1908 e del 1915

sono, tuttora, insufficienti. Agli altri terremoti verificatisi successivamente si è fatto fronte con provvidenze speciali per la più parte inadeguate, e qualche proposta di integrazione non ha potuto avere esito, per difficoltà soprattutto inerenti alla copertura finanziaria.

Esaurite le speciali assegnazioni di fondi (articolo 5 — legge 29 luglio 1949, n. 531) per far fronte allo sbaraccamento nelle località colpite dai movimenti sismici del 1908 e del 1915, si sono peraltro potuti costruire, nello scorso esercizio finanziario, utilizzando i residui e le economie, 375 alloggi.

Il problema, indubbiamente importante, potrà però trovare una parziale soluzione attraverso l'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, che reca provvidenze per le famiglie alloggiare in abitazioni malsane.

Comunque, le previsioni di bilancio per il prossimo esercizio finanziario (lire 200.000.000 capitolo 147) sono scarse in relazione alle esigenze cui si deve far fronte, sia per quanto concerne la ricostruzione o il completamento di edifici pubblici, sia per ciò che riflette il concorso dello Stato nella ricostruzione degli edifici di culto che per quanto concerne l'attuazione dei piani regolatori.

Per quanto riguarda in particolare il completamento dei piani regolatori posti a totale carico dello Stato, ai sensi del combinato disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 e della legge 4 aprile 1935, n. 454 e precisamente di quelli di Messina, Reggio Calabria e Palmi, la loro attuazione comporterebbe una spesa di lire 4.800.000.000 (lire 4.000.000.000 per Messina, lire 500.000.000 per Reggio Calabria e lire 300.000.000 per Palmi). In particolare, l'ampliamento del piano regolatore della città di Messina consentirebbe un razionale utilizzo di circa 4000 alloggi, già costruiti o in corso di costruzione, da parte dei vari Istituti competenti (I.N.A.-Casa, I.A.C.P., I.N.C.I.S.), che attualmente sorgono o sorgeranno in località sfornite di strade, fognature, acquedotti e di ogni altro servizio essenziale.

Si sono, peraltro, potute finanziare, utilizzando prevalentemente i fondi per pagamenti differiti, alcune importanti opere di ricostruzione in dipendenza dei terremoti del 1908 e 1915, quale il liceo-ginnasio di Avezzano, le Cliniche universitarie di Messina — primo e secondo lotto — l'Istituto di anatomia

umana di Messina e il carcere giudiziario pure di Messina — terzo lotto.

Con la legge 1° luglio 1955, n. 556, è stato abrogato il divieto di vendita di cui alla legge 21 agosto 1940, n. 1289 per gli alloggi costruiti per i terremotati e attualmente in gestione all'Istituto case popolari.

È attualmente in corso l'istruttoria per l'applicazione della legge.

Sussidi ai privati per riparazione o ricostruzione di case in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936.

In dipendenza della maggiorazione di 50 volte dei detti sussidi, autorizzata con la legge 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436, affluirono al Ministero numerosissime richieste, delle quali, purtroppo, solo una modesta aliquota ha potuto essere soddisfatta.

Nel corrente esercizio sono stati concessi o maggiorati sussidi per complessive lire 300 milioni (capitolo 146).

Moltissime altre pratiche sono già definite nella loro istruttoria, ma occorrono altri fondi per dar corso ai decreti di concessione.

Con i mezzi che saranno disponibili nel bilancio del venturo esercizio (300 milioni sul capitolo 148) non si possono espletare tutte le pratiche giacenti.

La massima parte delle richieste riguardano danni del terremoto del 1908, ed è veramente da lamentare che l'insufficienza delle assegnazioni non consenta ancora di liquidare questa annosissima partita.

Onorevoli Senatori,

Ho certezza che i rilievi fatti nell'esame del bilancio, formeranno oggetto di studio premuroso e diligente da parte dell'onorevole Ministro e dei suoi più stretti collaboratori, animati tutti a dare sempre più maggiore speditezza alla importante opera che son chiamati a svolgere nell'interesse del Paese. Con tale sentimento vi invito ad approvare il disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1956-57.

VACCARO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 è autorizzata la spesa di lire 16.200.000.000, di cui: lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonché per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; lire 10.900.000 per ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1365; lire 40.000.000 per ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino, ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1313; lire 14.649.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

Art. 3.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 14.300.000.000 — di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, numero 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla colmata di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1956-1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 440.000.000 di cui:

1) lire 40.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'1 per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, numero 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1956-57, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 590.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 100.000.000, destinate per lire 50.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 365.000.000, destinate per lire 182.500.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per opere ospedaliere di cui all'articolo 7 della citata legge n. 589, lire 80.000.000;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 20.000.000;

3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 5.000.000.

Art. 7.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1956-57, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione

della legge 4 agosto 1955, n. 730, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona nonchè ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo iscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513, concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo 232 nonchè al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201, denominata « Strada dell'aeroporto di Fiumicino ».

Art. 11.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1956-57, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1956-57, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli n. 63 e n. 64 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio della Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.

INDICE

PREMESSA	Pag.	2
I. Parte generale	»	6
II. Urbanistica	»	36
III. Edilizia	»	38
IV. Opere igieniche e ospedali	»	57
V. Viabilità ordinaria non statale	»	60
VI. Viabilità statale	»	61
VII. Nuove costruzioni ferroviarie	»	67
VIII. Opere idrauliche - Navigaz. interna - Acque - Impianti elettrici	»	68
IX. Opere marittime	»	75
X. Calamità naturali: pronto soccorso e interventi successivi	»	77